



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI  
"M. FANNO"**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE / SPECIALISTICA IN  
ECONOMIA E DIRITTO**

**TESI DI LAUREA**

**"LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ BENEFIT: ANALISI EMPIRICA  
DEGLI STATUTI"**

**"THE BENEFIT CORPORATIONS: EMPIRICAL ANALYSIS OF THE  
BYLAWS "**

**RELATORE:**

**ch.mo prof. Marco Cian**

**LAUREANDO: Cosimo Crescenzo**

**MATRICOLA N. 1217809**

**ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022**

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

*The candidate declares that the present work is original and has not already been submitted, totally or in part, for the purposes of attaining an academic degree in other Italian or foreign universities. The candidate also declares that all the materials used during the preparation of the thesis have been explicitly indicated in the text and in the section "Bibliographical references" and that any textual citations can be identified through an explicit reference to the original publication.*

*Cosimo Crescenzo*



*“Una società cresce e diventa grande quando gli anziani piantano alberi alla cui ombra sanno che non si potranno mai sedere”*

Proverbio greco



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO I. ANALISI DELLA NORMATIVA DELLE SOCIETA' BENEFIT</b>	<b>7</b>
1.1 IL BENEFICIO COMUNE ESPlicitATO NELL'OGGETTO SOCIALE	8
1.2 IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI DEI SOCI	12
1.3 IL RESPONSABILE PER IL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE	15
1.4 LA RENDICONTAZIONE ANNUALE	17
1.5 LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E IL CONTROLLO DELL'AGCM	20
<b>CAPITOLO II. ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEL MODELLO BENEFIT AMERICANO E ITALIANO</b>	<b>26</b>
2.1 IL MODELLO <i>B-CORP</i> E LE <i>BENEFIT CORPORATION</i> STATUNITENSI	26
2.2 ANALISI QUANTITATIVA SOCIETÀ BENEFIT IN ITALIA	31
2.3 INCENTIVI ALLA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ BENEFIT	36
<b>CAPITOLO III. ANALISI EMPIRICA DEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' BENEFIT</b>	<b>40</b>
3.1 UN CAMPIONE DELLE SOCIETÀ BENEFIT	40
3.2 PROFILI COMUNI	42
3.3 ANALISI DELL'OGGETTO SOCIALE	43
3.3 ULTERIORI CONSIDERAZIONI	54
<b>CAPITOLO IV. UN CASO EMPIRICO: PERLAGE S.R.L.</b>	<b>56</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>64</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>69</b>
<b>SITOGRAFIA</b>	<b>72</b>
<b>RINGRAZIAMENTI</b>	<b>74</b>



## INTRODUZIONE

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, già nel 1987 affermava che “lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie”. Negli ultimi tempi il tema della sostenibilità sta divenendo sempre più importante e centrale all'interno dell'organizzazione aziendale, spingendo queste ultime ad integrare la sostenibilità all'interno del proprio modello di *business*, in modo da ottenere molteplici vantaggi, che si traducono in un miglioramento della qualità della vita della comunità che circonda la realtà aziendale. Innanzitutto, attraverso lo sviluppo di strategie e pratiche sostenibili aumenta l'efficienza delle attività e dei processi aziendali. Tutte le risorse vengono utilizzate in maniera più razionale, si riducono gli sprechi e quindi i costi. L'azienda acquisisce inoltre una migliore capacità di gestione dei rischi, una maggiore comprensione del mercato con importanti effetti in termini di capacità d'innovazione. Implementare politiche di sostenibilità d'impresa, inoltre, ha effetti significativi in termini di incremento della reputazione dell'azienda e del capitale intangibile con impatti rilevanti sul miglioramento del clima interno e attrattività per la forza lavoro. Negli ultimi decenni un numero sempre crescente d'impresе ha iniziato a lavorare al fine di integrare la sostenibilità nel proprio modello di business<sup>1</sup>.

Le società con scopo di beneficio comune hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti d'America a partire dalla seconda metà dello scorso decennio. In diversi Stati federali sono state approvate leggi che sostengono e favoriscono la nascita e lo sviluppo di tali società, conosciute in America come “*Benefit Corporation*”. Sulla scia di quanto sta avvenendo oltreoceano l'innovazione voluta dal legislatore nazionale aspira ad essere un fattore di crescita in termini di competitività tra le imprese, in quanto nel perseguimento della sostenibilità le società benefit dovranno mettere in atto nuove combinazioni di attività imprenditoriali caratterizzate da elementi di innovazione, volte ad ottenere un impatto in termini di cambiamento economico e sociale. Anche in Italia, le SB puntano ad avere un impatto positivo sulle persone e sull'intero contesto e a considerare il riflesso delle proprie decisioni non solo sugli azionisti, ma anche su tutti i portatori di interesse (*stakeholders*) e sull'ambiente<sup>2</sup>. Ciò anche e soprattutto alla luce del consumatore moderno, che ha di fatto creato una nuova cultura del consumo, più rispettosa dell'ambiente, che chiede un utilizzo efficiente delle risorse e in grado di salvaguardare la natura. Molti consumatori attribuiscono notevole importanza alle iniziative di carattere sociale

---

<sup>1</sup> ASSONIME, Circolare del 20 giugno 2016, n. 19 – *La disciplina delle società benefit*, p. 6.

<sup>2</sup> S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 49-50.



e ambientale delle imprese nel momento in cui scelgono un prodotto. Si tratta di un consumo responsabile, basato sulla consapevolezza di nuovi doveri sociali e ambientali e non solo sulla qualità e sul prezzo<sup>3</sup>.

L'impresa ha una responsabilità sociale che non è, come si è soliti pensare, un impegno che può passare in secondo piano. La responsabilità nei confronti di tutte le parti coinvolte direttamente e indirettamente nel sistema d'affari è una funzione fondamentale dell'attività d'impresa, soprattutto se valutata nelle sue conseguenze negative o positive sul benessere della comunità. È giunto il tempo di puntare al cambiamento, passando da un'idea dell'impresa che viene utilizzata come bene privato e che punta esclusivamente alla realizzazione di un profitto prescindendo da tutto quello che la circonda, a una che renda l'impresa più responsabile e più attenta al beneficio comune includendo nella propria concezione di fare impresa l'elemento fondamentale del benessere sociale e ambientale. In altri termini, si accresce sempre più la spinta a trasformare il "modello d'impresa esclusivo e individualista", che usa l'impresa quale strumento di arricchimento e potere proprietario, in un "modello d'impresa inclusivo e relazionale" che, prendendo esempio anche dalla migliore tradizione imprenditoriale sviluppata nel nostro paese, consideri l'impresa un organismo collettivo che compie opere per il miglioramento del benessere comune<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> B. PAGAMICI, *Legge di Stabilità 2016: il modello aziendale delle società benefit*, IPSOA Quotidiano, 14 gennaio 2016.

<sup>4</sup> A. OLIVETTI, *L'economia del bene comune*, Roma, Edizioni di Comunità, 2014.

## CAPITOLO I. ANALISI DELLA NORMATIVA DELLE SOCIETA' BENEFIT

La legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ai commi 376-384, dell'art. 1, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle cosiddette Società Benefit (abbreviato "SB"). Queste, come indicato al comma 376 della legge istitutiva, sono società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili (scopo principale di qualsiasi società che non sia *non profit*), perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse<sup>5</sup>.

Tale legge in esame non crea un nuovo tipo societario, né le disposizioni relative alle SB rappresentano una deroga alle previsioni del Codice civile o alle leggi speciali applicabili ai singoli modelli societari già esistenti nel nostro ordinamento, ma si aggiunge a esse, integrandole e introducendo alcuni obblighi e vincoli ulteriori che si descriveranno meglio nella presente trattazione. Gli obblighi sono relativi principalmente a:

- Introduzione del duplice scopo nell'oggetto sociale;
- Bilanciamento nella gestione dell'interesse dei soci con quello degli altri portatori di interesse;
- Necessità di individuazione di un soggetto all'interno della società responsabile per il perseguimento del beneficio comune;
- Rendicontazione annuale dell'attività della società che contempra anche la valutazione dell'impatto del duplice scopo.

La legge consente la creazione o trasformazione in SB di qualsiasi società di persone o di capitali di cui al libro V, titoli V e VI del Codice civile, ivi incluse pertanto le società cooperative, nel rispetto della relativa disciplina<sup>6</sup>. Tali società, quindi, continueranno a essere soggette alla propria disciplina, e in più a esse si applicheranno, integrandosi con le prime, le previsioni specifiche introdotte per le SB.

Tale nuovo modello societario è stato preteso in modo rilevante dal parlamentare Mauro del Barba, perché convinto che il *for Benefit* e la sostenibilità non siano più un'alternativa ma un nuovo modo di fare impresa. Dal 2016 l'Italia è il primo Paese in Europa e il primo al mondo

---

<sup>5</sup> C. BELLAVITE PELLEGRINI, R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, EGEA, 2020, p. 33.

<sup>6</sup> Legge di stabilità 2016, art. 1, comma 377.

dopo i trenta Stati americani cui ci si è ispirati, a essersi dotato di una legge che prevede la possibilità per le aziende di operare come società benefit.

### 1.1 Il beneficio comune esplicitato nell'oggetto sociale

Ai sensi del comma 376 le società benefit uniscono, al normale scopo sociale di realizzazione e poi divisione degli utili, anche una o più finalità di beneficio comune. Si caratterizzano, quindi, per avere un'esplicita doppia missione, essendo veri e propri ibridi funzionali<sup>7</sup>.

La definizione di beneficio comune è data dal comma 378 della legge in esame, ovvero il perseguimento di *“uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376”*. Quest'ultimo comma appena citato identifica le categorie di possibili beneficiari in *“persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*, verso le quali le società benefit devono operare in modo *“responsabile, sostenibile e trasparente”*. Questa è una definizione che più che su elementi oggettivi (tipo o natura dell'attività) si basa sui soggetti potenzialmente beneficiari degli stessi o comunque destinatari dell'attività (*“territori e ambiente”*, *“beni e attività culturali”*).

Con questa formula il legislatore non è che brilli per chiarezza, mescolando soggetti con obiettivi. C'è poi la categoria di chiusura data dagli altri portatori di interesse, definiti dal comma 378 lett. b) come i soggetti coinvolti dall'attività della società benefit, quali *“lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile”*. In pratica tutti i soggetti che ruotano attorno al mondo dell'impresa, mancando solo i soci, quando non appartengano già ad una delle suddette categorie<sup>8</sup>.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento dello status di società benefit e dell'applicazione della relativa disciplina, non è necessario che l'impresa crei valore nei confronti delle categorie di soggetti individuate, essendo sufficiente che la società impieghi processi produttivi e strategie imprenditoriali idonee a minimizzare le esternalità negative che l'impresa produce nei confronti degli stessi<sup>9</sup>. L'oggetto sociale di una SB, quindi, non comprende esclusivamente il perseguimento di un profitto da parte della società, obiettivo comune di tutte le società a scopo di lucro, le quali altrimenti sarebbero antieconomiche e destinate a sparire dal mercato, ma vengono aggiunti ulteriori obiettivi che vanno oltre il mero conseguimento degli utili<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> G. D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in AGE, 2018, p. 87.

<sup>8</sup> A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in Contr. Impr., 2017, 2, 503.

<sup>9</sup> ASSONIME, Circolare del 20 giugno 2016, n. 19 – *La disciplina delle società benefit*, p. 11.

<sup>10</sup> G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. 27-29.

In dottrina, già a partire dagli anni '70, emerse la tesi del “tramonto dello scopo lucrativo”, la quale affermava che la società non costituirebbe esclusivamente una struttura volta alla produzione di utili (c.d. lucro oggettivo) per poi essere divisi tra i soci (c.d. lucro soggettivo), ma sarebbe una figura neutra, e quindi un modello organizzativo utilizzabile per il soddisfacimento di qualsiasi tipo di finalità, ad esempio di carattere ideale, culturale o benefico<sup>11</sup>.

Ulteriore differenza può rintracciarsi con le imprese del Terzo settore, nonché con le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le quali si caratterizzano invece per il perseguimento in via principale o esclusiva di “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, con necessario sacrificio dello scopo di lucro. Piuttosto le società benefit sembrano iscriversi in un fenomeno di progressiva ibridazione dei modelli in cui si appanna la distinzione tra *for profit* e *non profit* e si introducono nuove forme ibride di organizzazione aziendale, caratterizzate dal perseguimento, accanto allo scopo di lucro, di obiettivi sociali, con inevitabile compressione della finalità del massimo profitto<sup>12</sup>.

Ciò detto parrebbe potersi legittimamente concludere che l’oggetto sociale di una società benefit possa assumere quattro differenti conformazioni, accomunate da una generica componente di responsabilità sociale che obbliga la società ad operare in maniera “responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti delle categorie previste dalla legge. Queste forme di oggetto sociale oscillano tra l’azione consapevole in relazione a particolari *stakeholders*, presumibilmente quelli su cui più può incidere l’impresa, in ragione della sua attività caratteristica, e la duplicità dello scopo.

Un primo esempio di oggetto sociale potrebbe essere quello che spinge i soci verso una specifica componente di responsabilità sociale dell’impresa, puntando esclusivamente su di essa, in virtù della quale la società si impegni a ridurre o eliminare le esternalità negative ovvero a condividere il valore creato con persone direttamente coinvolte dall’attività economica che esercita statutariamente, come i lavoratori e i fornitori, al fine di suddividere l’utile tra i suoi soci.

In secondo luogo, l’oggetto sociale di una società benefit potrebbe presentare tratti di ibridismo, che contemperino il tipico scopo di lucro ed uno scopo *non profit*. Simile situazione si potrebbe verificare ove il secondo obiettivo si concretizzi e sia perseguibile nel solco dell’attività di impresa ordinariamente condotta. Un esempio di questo secondo tipo potrebbe essere quello di

---

<sup>11</sup> M. CIAN, *L’organizzazione produttiva: elementi costitutivi*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. CIAN, Giappichelli Editore, Torino, 2021, p. 334.

<sup>12</sup> S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 5, 995.

un'impresa di costruzioni che si impegni a restaurare alcuni immobili di valore storico, collocati in un determinato territorio, senza corrispettivo alcuno o con corrispettivi simbolici, ovvero quello di un'impresa della grande distribuzione organizzata che si impegni a ridurre gli sprechi distribuendo, a chi più ne ha bisogno, tutti quei prodotti prossimi alla scadenza o scaduti ma comunque ancora in ottime condizioni, che non possono più essere destinati alla vendita, magari gratuitamente.

In terzo luogo, i due profili dell'oggetto sociale potrebbero presentarsi come complementari, se l'impegno relativo al *non profit* è assunto indirettamente, mediante la destinazione di risorse in favore di terzi. In questo scenario, la società non si adopera affinché si produca un beneficio sugli *stakeholders*, ma eroga sostanze ad enti (o, meno probabile, persone fisiche) che si occupino di arrecare un beneficio a terzi. Si pensi ad esempio al caso in cui sia statutariamente previsto un impegno ad effettuare erogazioni annue in denaro o in natura, utilizzando i beni prodotti ovvero acquistandoli, per poi attribuirli in proprietà alle citate organizzazioni prive di scopo di lucro, affinché li destinino in conformità con lo statuto dalle stesse adottato.

Infine, l'oggetto sociale di una società benefit potrebbe duplicarsi, concretizzandosi in uno scopo *profit* e in uno scopo *non profit*. È il caso in cui i soci decidano che la società debba esercitare, in proprio, anche una determinata attività capace di creare, in via esclusiva, esternalità positive o beni pubblici. In quest'ultima ipotesi si colloca, ad esempio, l'impresa produttrice di scarpe che, statutariamente, preveda anche la realizzazione e la manutenzione di spazi verdi destinati a tutti i cittadini di una determinata zona<sup>13</sup>.

Le società possono nascere come società benefit oppure possono decidere di divenire tali. A tal proposito, il comma 379<sup>14</sup> ha sollevato il dubbio sulla necessità di modifica dello statuto da parte di quelle società che già perseguivano fini ideali prima dell'entrata in vigore della disciplina sulle SB. Vi sono diverse argomentazioni a sostegno di un'interpretazione restrittiva della norma. Quella prevalente riguarda le finalità della disciplina, che intende favorire la diffusione di imprese che adottino un modello di business idoneo a creare valore sia per i soci sia per gli altri *stakeholders*. Lo scopo è quello di creare un segmento di mercato nel quale collocare imprese alle quali sia legalmente riconosciuta la possibilità di svolgere in modo stabile e permanente un'attività economica con fine di lucro che abbia anche un impatto positivo su

---

<sup>13</sup> A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit, un'analisi economica e comparata*, in *Contr. Impr.*, 2018, 806.

<sup>14</sup> Il comma 379 dispone che *“la società benefit, fermo restando quanto previsto nel Codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società e le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del Codice civile”*.

determinate categorie di soggetti. La legge intende ampliare le opportunità per l'attività d'impresa e non assoggettare a obblighi ulteriori quelle società che per ragioni varie e con modalità eterogenee diano rilievo a finalità sociali nell'esercizio dell'attività d'impresa. La disciplina dovrebbe, dunque, applicarsi solo a quelle società che sviluppino in modo permanente politiche di lungo termine volte al perseguimento di benefici comuni, che siano pienamente integrate nel business model e nella cultura d'impresa.

Altra argomentazione a sostegno di tale interpretazione deve essere ricercata nella disposizione in base al quale “la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice di consumo”<sup>15</sup>. In base a tale disposizione, se la società si presenta al mercato come società benefit, ma di fatto non ne rispecchia i caratteri peculiari, si appropria indebitamente di un vantaggio reputazionale in danno dei consumatori. Questa previsione sembra suggerire che la disciplina delle società benefit sia volta a permettere alle società che ad essa intendano conformarsi di rendere noto al mercato, con un'informazione chiara e legalmente riconosciuta, che la società stessa oltre allo scopo di profitto persegue ulteriori finalità<sup>16</sup>.

La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «società benefit» o l'abbreviazione «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi”. La legge non ha imposto l'obbligo alle società benefit di modificare la propria ragione sociale in SB, molto probabilmente per non imporre alle società i possibili costi derivanti da tale modifica. Pur non cambiando la propria denominazione in società benefit o SB, la società dovrà comunque adempiere agli altri obblighi richiesti dalla legge, e potrà sempre rappresentare ai terzi il proprio status di SB. Sebbene quindi la SB non goda di particolari vantaggi per legge rispetto alle altre società, un incentivo potrà essere la possibilità di definirsi SB e di pubblicizzare tale denominazione nei confronti dei consumatori, degli investitori e del mercato in generale, con conseguenti possibili vantaggi competitivi per la società<sup>17</sup>.

Con l'introduzione della disciplina sulle SB gli incentivi elaborati per spingere l'impresa a tenere conto di interessi ulteriori rispetto a quello della massimizzazione del profitto sono stati superati, divenendo parte integrante dello statuto societario stesso, bilanciando il duplice scopo prefissato dall'impresa, tramite la gestione da parte degli amministratori. La società benefit, quindi, si vincola giuridicamente a perseguire interessi tipicamente propri della RSI

---

<sup>15</sup> Comma 384, legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015.

<sup>16</sup> ASSONIME, Circolare del 20 giugno 2016, n. 19 – *La disciplina delle società benefit*, p. 14.

<sup>17</sup> C. BELLAVITE PELLEGRINI, R. CARUSO, *op. cit.*, p. 44.

(responsabilità sociale dell'impresa), così superandone uno dei principali profili problematici, quello secondo cui il tentativo di evidenziare i benefici di lungo periodo conseguenti ad investimenti socialmente responsabili si scontra con l'impossibilità di imporre agli amministratori il compito e il dovere di conciliare gli interessi degli *stakeholders* qualora ciò comporti un sacrificio dell'interesse dei soci<sup>18</sup>.

## 1.2 Il bilanciamento degli interessi dei soci

Al comma 380, primo periodo, è esplicitato che “*la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto*”. Molto importante, per questo tipo di società e non solo, risulta essere l'assetto di *governance*, che possiamo definire come il sistema di direzione e controllo, ovvero quell'insieme di meccanismi e di regole, giuridiche e tecniche, finalizzate alla conduzione del governo dell'impresa, che sia non solo efficace ed efficiente, ma anche corretto ai fini della tutela di tutti i soggetti interessati alla vita dell'impresa<sup>19</sup>.

Dalla lettura della norma si evince che il bilanciamento che gli amministratori sono tenuti ad operare debba basarsi su tre elementi: l'interesse dei soci, che spesso e volentieri trova esplicazione nel perseguimento della massimizzazione dei profitti, e il perseguimento allo stesso tempo delle finalità sia di beneficio comune generico, operando in maniera sostenibile, responsabile e trasparente, sia di beneficio comune specifico, con riferimento alle categorie di soggetti elencati al comma 376. Nulla esclude, peraltro, che il perseguimento delle finalità di beneficio comune specifiche possano essere in contrasto tra loro, in relazione alle differenti categorie di *stakeholders*.

La società tradizionale, rispetto alla società benefit, certamente semplifica l'operato degli amministratori, che dovranno orientare il proprio comportamento verso il raggiungimento di un solo obiettivo. La gestione di una società benefit implica, invece, la ricerca di una nuova efficienza, come punto di equilibrio tra i vari interessi eterogenei che definiscono il beneficio comune proprio di quella specifica società così come declinato nello statuto sociale. I soci valuteranno quindi l'operato degli amministratori non solo alla luce delle *performance* finanziarie, ma anche per i risultati ottenuti nel perseguimento del beneficio comune, ovvero

---

<sup>18</sup> V. CALANDRA BUONAURA, *Funzione amministrativa e interesse sociale* in Aa.Vv., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 101.

<sup>19</sup> Definizione Borsa Italiana, <https://www.borsaitaliana.it/>

per l'impatto che la società ha prodotto su ambiente e società civile<sup>20</sup>. Come chiarito nel Comunicato alla Presidenza del Consiglio, infatti, "gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'azienda con lo stesso impegno e la stessa autorità di un'azienda tradizionale ma, mentre in un'azienda tradizionale i soci valutano esclusivamente le *performance* economico-finanziarie, qui valutano anche le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati"<sup>21</sup>.

Già a partire dalla fine del secolo scorso si è convenuto che non esiste un interesse dei soci diverso da quello della società, posto che i soci all'interno della società concorrono a sviluppare l'interesse comune; se mai si potrà discutere tra interessi dei soci di maggioranza e dei soci di minoranza. E, tenendo conto delle teorie fondate sull'analisi economica del diritto, di stampo americano, è prevalsa la concezione della società non come ente a sé stante ma come un "fascio di contratti" ovvero come espressione delle volontà contrattuali dei soci che si manifesta nei meccanismi di *governance* che vanno modificandosi per consentire di dare rilievo ai particolari diritti dei singoli o dei gruppi di soci nei confronti di altri rispetto alla gestione operativa, alla definizione di obiettivi strategici, alla politica di remunerazione degli investimenti da parte della società<sup>22</sup>.

Sarebbe auspicabile, per gestire in modo più efficiente il bilanciamento degli interessi dei soci senza tendere né a favore dello scopo di lucro né a favore del beneficio comune, l'individuazione di alcuni parametri oggettivi che permettano di valutare l'operato degli amministratori, sviluppando magari delle linee guida da seguire per le società benefit che favoriscano il perseguimento del duplice scopo in maniera lineare e trasparente. Forse sarebbe anche opportuno che all'interno del consiglio di amministrazione uno o più amministratori rientrino in una delle categorie di *stakeholders*, in modo da rendere concretamente raggiungibili gli obiettivi prefissati partecipando attivamente all'attività decisoria.

Un altro tema di particolare interesse è quello riguardante il diritto di recesso del socio dalla società che decida di adattarsi alla disciplina delle società benefit. Alla luce della modifica che la trasformazione di una società in SB comporta, gli operatori del mercato e la dottrina<sup>23</sup> si sono interrogati sull'ammissibilità del diritto di recesso per quei soci, i quali non siano d'accordo con la suddetta trasformazione. In relazione alle società di capitali, e con particolare riferimento alle società per azioni, oltre alle ipotesi previste dallo statuto e dalla legge, vi sono i casi di

---

<sup>20</sup> D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 6, 2016, pp. 909-910.

<sup>21</sup> Comunicato alla Presidenza del 17 aprile 2015, (nt. 20).

<sup>22</sup> G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori di società e principio di "sostenibilità"*, in *Contr. Impr.*, 3, 2021, p. 721.

<sup>23</sup> A. BUSANI, M. CORSO, *Gli oggetti delle società in ordine alfabetico, con formulario e codici ateco*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, II edizione, 2020, pp. 580-581.



recesso contemplati dall'art. 2437 c.c., in cui il diritto di recesso viene inderogabilmente garantito ai soci. Le prospettive di un ricorso allargato alla forma di società benefit da parte di società nate prive di tale qualifica appaiono seriamente ostacolate dalla operatività del diritto di recesso, il che permette di spiegare il perché, ad oggi, troviamo tante realtà aziendali che, nonostante perseguano politiche aziendali socialmente responsabili, abbiano comunque optato per non trasformarsi in società benefit<sup>24</sup>.

Analizzando le diverse fattispecie di recesso contemplate dall'art. 2437, ci si rende subito conto che non applicabili le fattispecie di recesso contemplate dalle lettere (c), (d), (e), (f), (g) che disciplinano le ipotesi di recesso del socio, rispettivamente, per: il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso e le modificazioni dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione dei soci. Va esclusa anche l'applicabilità della lettera (b) riguardante la trasformazione della società, in quanto, come già illustrato nei paragrafi precedenti, in caso di conversione in società benefit, non vi è un mutamento del tipo societario, e la società rimane soggetta alla sua disciplina originaria. Resta, per esclusione, da esaminare se la delibera con cui la SB modifica l'oggetto sociale per inserire le finalità di beneficio comune che intende perseguire possa integrare una causa di recesso ai sensi dell'art. 2437 lettera (a) che prevede il recesso a seguito della modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società.

Sembra potersi propendere per l'esclusione dell'applicabilità della causa di recesso *sub* (a) in tutti quei casi in cui le finalità perseguite e le nuove attività indicate nello statuto o svolte dalla SB avvengano in continuità con attività già perseguite dalla società, o siano una loro estensione<sup>25</sup>. Partendo proprio da questa posizione, si potrebbe sostenere che, qualora una società abbia già dimostrato di tenere in primaria considerazione i valori della *corporate social responsibility* anche attraverso dichiarazioni o pubblicizzazione – nelle apposite adunanze societarie e al pubblico – di future iniziative imperniate sulla sostenibilità o abbia già posto in essere attività che di fatto salvaguardino questi valori, la modifica dell'oggetto sociale potrebbe non ritenersi così drastica e tale da giustificare il recesso di un socio. Ciò in quanto, seppur in presenza di un cambiamento formale dell'oggetto sociale, si tratta per lo più di un allineamento di quest'ultimo alla politica societaria e al tipo di attività da questa portata avanti nella realtà<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> M. STELLA RICHTER jr, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, p. 284.

<sup>25</sup> D. SICLARI, "Trasformazione" in società benefit e diritto di recesso, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 1, 2019, pp. 80-95.

<sup>26</sup> G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Rivista di diritto civile*, vol. I, 1973, pp. 164-166.

Vi saranno altri casi in cui la delibera di modifica statutaria potrebbe determinare un cambiamento significativo dell'attività della società, ovvero laddove le nuove finalità di beneficio comune contrastino e siano incompatibili con l'attività ordinaria svolta dalla società<sup>27</sup>. In quest'ultimo caso sembra più probabile la possibilità di recedere da parte del socio che non sia d'accordo con la modifica dell'oggetto sociale.

### 1.3 Il responsabile per il perseguimento del beneficio comune

Per quanto riguarda l'organizzazione aziendale, un aspetto molto importante è rappresentato dall'obbligo per le SB, previsto dal comma 380 della legge in esame, di individuare, nel rispetto della disciplina di ciascun tipo di società prevista dal Codice civile, il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, ovvero il cd. *benefit officer*. Anche se la legge non si esprime apertamente sul tema della nomina del *benefit officer*, e ferma restando la possibilità che sia l'assemblea dei soci a nominare la figura del responsabile, si ritiene che la nomina del responsabile spetti all'organo amministrativo, in quanto il comma 381 prevede la responsabilità degli amministratori in caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 tra cui, appunto, quello dell'individuazione della figura del responsabile. La legge non prevede né specifici requisiti per la figura del responsabile, né se questi debba essere interno o esterno all'organizzazione, né infine se debba avere composizione collegiale o monocratica. La scelta, sicuramente, dipenderà dalle dimensioni, dal livello di rischio, dagli assetti organizzativi dell'impresa e dall'indipendenza che si vuole attribuire a questa figura. Niente impedisce che la qualifica venga attribuita all'organo amministrativo nel suo complesso o a uno o più membri appositamente individuati all'interno del consiglio di amministrazione.

Si può ragionevolmente ipotizzare che, qualora la funzione di *benefit officer* venga attribuita a uno o più amministratori esecutivi, questi garantiscano una maggiore influenza sulle decisioni strategiche e una maggiore integrazione delle finalità benefit all'interno dei processi aziendali. D'altro canto, l'attribuzione di delega specifica a uno o più componenti del consiglio di amministrazione è evidentemente praticabile nelle società maggiormente strutturate. Nel tessuto imprenditoriale italiano, formato in prevalenza da PMI con un'organizzazione poco strutturata, titolarità dell'impresa spesso concentrata e caratterizzate in larga misura dalla presenza di un amministratore unico, la scelta del responsabile potrebbe invece ricadere su

---

<sup>27</sup> D. SICLARI, *op. cit.*, pp. 80-95.

professionisti iscritti ad albi in possesso di specifiche competenze tecniche, in modo da monitorare il perseguimento di tali obiettivi e valutare correttamente gli obiettivi prefissati.

Infatti, stante al tenore letterale della norma, i compiti attribuiti al *benefit officer* risultano attenerne alla sfera gestionale, attraverso il supporto agli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune. Sembra certamente da escludersi la possibilità di affidare tale ruolo all'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o all'organo di vigilanza, ex D.lgs. n. 231/2001. Data la formulazione letterale e la ratio della norma, non siamo in presenza di uno specifico nuovo organo della SB né di un organismo di controllo, bensì di un rafforzamento della struttura organizzativa aziendale<sup>28</sup>.

La scelta del soggetto *benefit officer*, per quanto discrezionale, non potrà comunque risolversi in un mero adempimento formale in quanto dovrà essere sempre esercitata nel rispetto dell'obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati alle dimensioni e alla natura dell'impresa. Anche sui compiti da attribuire al *benefit officer* la legge non va oltre un generico richiamo a funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, senza spingersi ulteriormente nel dettaglio. Tali funzioni e compiti dovranno essere puntualmente individuati all'atto della nomina in base alle peculiarità di ciascuna società cosicché di fronte a tipologie societarie, attività, dimensioni e strutture organizzative differenti corrisponderanno mansioni, poteri e responsabilità diverse.

In linea generale, il *benefit officer* dovrà comunque affiancare gli amministratori, nonché suggerire e supervisionare le procedure aziendali idonee a garantire l'efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali dell'impresa previsti nello statuto, monitorando l'attività concretamente svolta dagli amministratori in relazione al perseguimento delle finalità di beneficio comune e i relativi risultati conseguiti. Per quanto la relazione di impatto (che verrà analizzata nel seguente paragrafo) sia di competenza degli amministratori, è altresì da ritenere opportuno che il soggetto responsabile da un lato collabori alla sua predisposizione e dall'altro si occupi di renderla utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. Infine, la responsabilità del *benefit officer* si configura come una responsabilità funzionale ordinaria, che certamente non esonera gli amministratori dall'obbligo e dalla responsabilità di gestire l'impresa in modo da bilanciare gli interessi degli *shareholder* con quelli degli *stakeholder*, né l'organo di controllo della società dalla responsabilità inerente alla vigilanza sull'effettivo e adeguato perseguimento del beneficio comune<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> C. BELLAVITE PELLEGRINI, R. CARUSO, *op. cit.*, pp. 80-81.

<sup>29</sup> ASSONIME, Circolare del 20 giugno 2016, n. 19 – *La disciplina delle società benefit*, p. 23-24.

## 1.4 La rendicontazione annuale

La legge in esame al comma 382 impone agli amministratori l'obbligo di redigere una relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e pubblicare sul sito internet della società, se esistente, ai sensi del comma 383, *“che include:*

- a) *“la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;*
- b) *la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;*
- c) *una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.*

*La valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno deve avere determinate caratteristiche, che sono:*

1. *esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti degli stakeholders;*
2. *sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;*
3. *credibile perché sviluppato da un ente che:*
  - *ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;*
  - *utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;*
4. *trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:*
  - *i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;*
  - *le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;*
  - *l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;*

- *il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti dello standard;*
- *un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse<sup>30</sup>.*

*La valutazione degli impatti oltre che essere eseguita utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente terzo ed essere esauriente deve comprendere le 4 aree di analisi previste dall'allegato 5 della normativa, ovvero:*

- 1. la governance, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;*
- 2. i rapporti con i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;*
- 3. i rapporti con gli altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;*
- 4. l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita<sup>31</sup>.*

Non è chiaro, peraltro, se la società possa scegliere in quale di queste aree essere valutata, circoscrivendo a una o più di esse la misurazione dell'impatto, con relativa rendicontazione, oppure se debba utilizzare lo standard di valutazione per ciascuna delle diverse aree individuate dal legislatore. La prima interpretazione appare più ragionevole, in termini di contenimento dei costi, ma probabilmente molto dipenderà dallo standard di valutazione in concreto utilizzato. Da un'analisi delle relazioni annuali redatte dalle società benefit e disponibili sui rispetti siti internet posso confermare che la prima interpretazione è quella più utilizzata. Ogni società benefit si concentra sulle aree di analisi dove maggiormente impatta la propria azione benefit, dedicando buona parte della relazione alla descrizione degli interventi effettuati, tralasciando, o comunque non descrivendo nel dettaglio, gli interventi nelle altre aree di analisi.

---

<sup>30</sup> Allegato 4, legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015.

<sup>31</sup> Allegato 5, legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208.

La disciplina italiana non prevede alcuna sanzione per la mancata osservanza degli obblighi di informazione, salva la possibilità di attivare, in presenza di un'informazione non veritiera, le azioni previste in tema di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli (§ 1.5) e non introduce nemmeno possibili cause di decadenza dallo status di società benefit, di cui pertanto la società potrà continuare a fregiarsi, salva la perdita di credibilità nei rapporti con gli *stakeholders*.

Attraverso il corretto assolvimento dell'onere documentale la società benefit è in grado di rappresentare all'esterno la misura del suo coinvolgimento nella realizzazione delle finalità sociali e di dare conto dei risultati ottenuti, accreditandosi agli occhi del pubblico come impresa socialmente orientata. In questo modo si riempie di contenuto la qualifica di società benefit e si forniscono all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato gli elementi utili su cui basare la propria valutazione in merito alla correttezza delle pratiche commerciali tenute dalla SB. Dal punto di vista degli *stakeholders* la pubblicazione della relazione con periodicità annuale dovrebbe consentire loro di esprimere un giudizio sulla coerenza e linearità tra i risultati che la società benefit si prefigge in fase di programmazione dell'attività e quelli realmente conseguiti<sup>32</sup>.

Quando il bilancio è oggetto di pubblicità attraverso il deposito presso il registro delle imprese, questo dovrebbe anche implicare, indirettamente la possibilità di garantire l'accessibilità alla relazione annuale da parte dei potenziali interessati. Qui si apre un interrogativo, ovvero se la società benefit sia obbligata alla pubblicità della relazione annuale tramite deposito presso il registro delle imprese, oppure se tale obbligo non sussista. Il dubbio sorge dalla formulazione del comma 382 della legge in esame, il quale appunto non menziona l'adempimento pubblicitario, limitandosi a sancire l'allegazione al bilancio di esercizio, a differenza di altre previsioni normative relative al deposito di allegati al bilancio, che invece espressamente lo impongono (art. 5, lett. b, d. lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativamente alla dichiarazione non finanziaria redatta come documento autonomo). Sicuramente il legislatore intendeva dare pubblicità a questo strumento informativo, sia pur limitatamente ai tipi societari cui si applica l'art. 2435<sup>33</sup> c.c.; il mezzo scelto però risulta inadeguato, perché sarebbe stato necessario un esplicito riferimento al deposito presso il registro delle imprese per risolvere la questione, dato che l'art. 2435 c.c. non fa riferimento in termini generici alle relazioni allegare al bilancio, tra cui appunto quella relativa alle società benefit, ma alle relazioni di cui agli artt. 2429 e 2428 c.c. ovvero, rispettivamente, relazione dei sindaci e relazione sulla gestione. Con riferimento a quest'ultima relazione la Fondazione Nazionale Commercialisti afferma la possibilità di far

---

<sup>32</sup> S. CORSO, *op. cit.*, p. 8.

<sup>33</sup> Rubricato "*pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni*"

confluire la relazione annuale delle SB nella relazione sulla gestione<sup>34</sup>, anche se l'articolazione e la complessità delle informazioni che questo allegato al bilancio deve fornire non possono che sconsigliare, almeno in generale, di estendere ulteriormente il contenuto comprendendovi anche quanto previsto dal comma 382.

La prassi sembra orientarsi sull'ammissibilità della pubblicità della relazione annuale delle SB come allegato al bilancio mediante il suo deposito, alla quale segue la pubblicazione sul sito internet. Se il sito internet non dovesse esistere si dovrebbero ipotizzare modalità alternative di messa a disposizione del pubblico della relazione in esame, come ad esempio la consegna gratuita a qualunque interessato<sup>35</sup>.

### 1.5 La responsabilità degli amministratori e il controllo dell'AGCM

Ai sensi del comma 381<sup>36</sup> l'inosservanza delle modalità di gestione dell'impresa, fondata sul bilanciamento degli interessi tra gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle ulteriori categorie di *stakeholders*, può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e, quindi, generare responsabilità perseguibili nelle forme e nei modi previsti dalla legge per ciascun tipo di società.

Secondo le disposizioni del Codice civile gli amministratori sono responsabili nei confronti dei soci per quanto concerne il raggiungimento dell'oggetto sociale e nei confronti dei terzi e dei creditori sociali, quando questi ultimi siano danneggiati da atti dolosi o colposi posti in essere dagli stessi amministratori. Per quanto concerne le società di persone la disciplina di riferimento è regolata dalle norme sul mandato, mentre per le società di capitali è regolata dagli artt. 2392 ss. e 2476 c.c., rispettivamente se si tratti di società per azioni o società a responsabilità limitata.

Il primo periodo del comma in esame dispone che la violazione degli obblighi di beneficio comune sanciti dal comma 380, quindi sia di beneficio comune specifico che generico, può costituire inadempimento da parte degli amministratori dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, cosicché in tale circostanza i soci o i terzi potranno esperire un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio. Trattandosi della medesima forma di responsabilità prevista per le società ordinarie, valgono gli stessi criteri di imputazione per essa

---

<sup>34</sup> Fondazione Nazionale Commercialisti, *Le società benefit (parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi*, 31 gennaio 2017, <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it>.

<sup>35</sup> P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 587.

<sup>36</sup> Il comma 381 così dispone: "l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal Codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori".

previsti. Gli amministratori, pertanto, saranno responsabili solo per i danni imputabili al difetto di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o all'inadempimento degli specifici obblighi previsti dalla legge, e non potranno essere chiamati in responsabilità per i risultati negativi della gestione che riguardino sia l'interesse dei soci che gli interessi di beneficio comune. Anche nelle società benefit opera, infatti, il principio della *Business Judgement Rule* in base al quale le decisioni assunte dagli amministratori non possono dar luogo a responsabilità qualora esse si rivelino a posteriori erronee o dannose, purché adottate con diligenza e nel perseguimento dell'oggetto sociale<sup>37</sup>.

La natura di società benefit può spingere un soggetto ad investire in essa sia a titolo di capitale di rischio, proprio perché si condivide il beneficio comune che la società si prefigge, ma anche a titolo di capitale di debito, in virtù della maggiore trasparenza e comunicazione posta in capo alla SB. Non essendo prevista però una specifica tutela per il mancato soddisfacimento del beneficio comune, ma dovendosi basare sulle disposizioni del Codice civile, ci si chiede in che modo il socio che ha partecipato alla società perché sposava gli obiettivi di beneficio comune, ovvero il terzo che abbia deciso di investire nella stessa per i medesimi motivi possano essere tutelati, sperando, appunto, se necessario un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

L'amministrazione di una società benefit prevede il soddisfacimento di categorie di interessi diversi, disomogenei, cosicché risulta complicato identificare per ogni decisione intrapresa dagli amministratori la categoria di interessi che questi ultimi hanno preferito promuovere e, ancor di più risulta essere difficile valutare la configurazione di una lesione del patrimonio sociale a seguito del non perseguimento del beneficio comune attraverso tali decisioni. Nei confronti dei soci si potrebbe configurare un danno diretto, ad esempio, quando l'operato degli amministratori non sia orientato al raggiungimento dell'obiettivo di beneficio comune, generico o riguardante una specifica categoria di *stakeholders*, previsto dallo statuto e per il quale un determinato socio, o un gruppo di essi, si sia fatto diretto portatore, purché la lesione comporti un danno patrimoniale nella sfera personale degli stessi ai sensi dell'art. 2395 c.c. Tuttavia, i soggetti maggiormente interessati al perseguimento da parte della società del beneficio comune sono i terzi titolari di quell'interesse che viene previsto statutariamente dai soci, i quali si impegnano a tutelare interessi che non li riguardano direttamente. Come descritto precedentemente, i terzi, portatori di interessi, non hanno alcun tipo di potere all'interno della *governance* societaria, tanto da porsi il dubbio sulla legittimazione degli stessi ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, qualora i primi abbiano subito un

---

<sup>37</sup> ASSONIME, Circolare del 20 giugno 2016, n. 19 – *La disciplina delle società benefit*, p. 26.



danno diretto nella propria sfera patrimoniale per illegittima condotta dei secondi, conseguente al mancato perseguimento del beneficio comune<sup>38</sup>. Il punto potrebbe essere risolto prevedendo e contemplando nello statuto una serie di disposizioni volte a regolarizzare e strutturare l'operazione di bilanciamento degli interessi, ad esempio concedendo a terzi rappresentativi di specifiche categorie di *stakeholders* il rilascio di pareri obbligatori e vincolanti sull'operato degli amministratori, in modo da renderlo ancor più agevole e trasparente più di quanto già lo sia nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge. Tutto ciò sempre per cercare di circoscrivere e tenere separati i vari interessi societari, rendendoli individuabili e valutabili più specificamente. A fronte della vasta platea di soggetti che secondo il comma 376 possono essere resi beneficiari dell'obiettivo benefit della SB intrapreso dagli amministratori, sembrerebbe che questi ultimi siano sostanzialmente liberi di determinare i concreti obiettivi di beneficio comune da perseguire nell'esercizio di riferimento, purché siano in grado di giustificare razionalmente le scelte compiute: l'operare in maniera responsabile, sostenibile e trasparente non si pone come un limite all'azione gestoria, bensì come un fattore di suo ulteriore arricchimento, ampliandosi ancor di più, di conseguenza, lo spazio di discrezionalità a disposizione degli amministratori<sup>39</sup>. Da qui nasce l'esigenza di domandarsi quale categoria di terzi possa invocare un'azione di responsabilità, dato che siamo davanti a più categorie di *stakeholders* e che la società benefit debba perseguire sia finalità specifiche che generiche di beneficio comune. Tutto dipende dal tipo di interpretazione che si vuole dare all'art. 2395 c.c. espressamente richiamato dalla disciplina delle SB. Chi, infatti, riconduce quest'ultimo all'art. 2043 c.c. e quindi che tale azione presupponga una responsabilità extracontrattuale, non trova alcuna difficoltà ad affermare che chiunque possa agire ai sensi di tale norma nei confronti degli amministratori, essendo comunque obbligati a dover provare la condotta dolosa o colposa degli stessi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito. Si pensi ad un terzo che sostiene che gli amministratori abbiano violato il dovere di bilanciamento degli interessi, non considerando affatto quelli previsti per una determinata categoria di portatori di interessi. Ipotizziamo il caso di una società, che ha come obiettivo specifico previsto dallo statuto quello di curare le aree verdi di una regione specifica e che decida di non intraprendere una determinata azione riguardante una specifica area perché risulta eccessivamente onerosa. Un gruppo di residenti nei pressi dell'area in oggetto vogliono agire in giudizio perché sostengono che i loro interessi sono stati del tutto trascurati. Come si può notare, questo esempio banale rende l'idea di quanto sia davvero complesso dover provare e dimostrare la condotta dolosa o colposa degli amministratori, il

---

<sup>38</sup> D. LENZI, *op. cit.*, p. 915.

<sup>39</sup> S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Rivista delle società*, 4, 2018, p. 969.

danno subito e il nesso di causalità, cioè che il danno subito sia diretta conseguenza del comportamento degli amministratori.

Qualora, al contrario, si ritenga che l'art. 2395 c.c. configuri una responsabilità per violazione di doveri di protezione e, quindi, la responsabilità abbia natura contrattuale, sorge immediatamente la necessità di individuare la categoria di soggetti che possano agire ad esperire un'azione di responsabilità. Occorre comprendere quale terzo possa dirsi titolare di un sufficientemente specifico interesse di protezione e, dunque, quale terzo possa considerarsi destinatario di un corrispondente dovere in tal senso gravante sugli amministratori: questo perché “la contrattualizzazione della responsabilità conseguente alla violazione di un interesse di protezione può darsi solo in caso di determinatezza (o di determinabilità) dei soggetti destinatari del presunto obbligo”. Deve trattarsi di soggetti immediatamente determinabili o quantomeno determinabili *ex ante*, dovendosi ritenere la determinabilità *ex post* pari alla indeterminabilità.

In entrambi i casi è evidente che si rende necessario costruire, o modificare, le clausole statutarie in modo tale da rendere facilmente individuabile la categoria di soggetti titolari di interessi che la SB si prefigge di raggiungere<sup>40</sup>.

Un ulteriore profilo di responsabilità degli amministratori riguarda la violazione dello specifico obbligo, previsto sempre dal comma 380, di individuare il responsabile cui attribuire i compiti e le funzioni relative al perseguimento del beneficio comune (§ 1.3).

Nonostante l'evidente difficoltà di valutare e quantificare il danno che il terzo o il socio possano subire nella propria sfera patrimoniale, dovuto al non perseguimento degli obiettivi di beneficio comune previsti da parte dell'organo gestorio, si avverte l'esigenza di tutela di coloro che hanno fatto affidamento sul perseguimento di quel particolare beneficio comune nel decidere di entrare o investire in quella specifica attività. Soprattutto nei confronti dei terzi, i quali inverosimilmente sono i primi a dover essere tutelati in quanto titolari dello specifico interesse il cui perseguimento trova esplicazione nello statuto di una SB, all'interno del quale si potrebbe anche riscontrare una clausola che preveda il trasferimento a terzi di parte del ricavato ottenuto dall'azione di responsabilità conclusasi positivamente.

In aggiunta alle disposizioni sulla responsabilità degli amministratori, un ulteriore controllo è stato previsto dalla legge al comma 384, disponendo che “*la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto*

---

<sup>40</sup> A. DACCO', *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, I, 2021, pp. 68-70.

2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati". Tra i diversi compiti assegnati AGCM, il legislatore, in diversi momenti, ha pensato che quest'ultima debba sobbarcarsi l'onere di vigilare sul comportamento delle imprese in materia di pubblicità ingannevole. Emerge allora una traccia piuttosto evidente di quello che sarà l'uso che gli imprenditori vorranno fare delle società benefit, perché il legislatore ha già anche pensato di porre sin da subito un valido freno ad eventuali abusi: gli imprenditori potranno sfruttare la "nuova" società per le sue potenzialità commerciali, pubblicitarie o divulgative nelle varie forme note agli esperti, a condizione che rispettino le norme sopra citate. È pertanto evidente che l'imprenditore che voglia dotarsi di una forma societaria del tipo "benefit" lo dovrà fare con la consapevolezza che AGCM vigilerà sull'effettiva finalità di beneficio comune così come indicata nell'oggetto sociale. E questo è sicuramente, da una parte, un disincentivo all'idea di coniugare il "profitto" con il "beneficio comune", dall'altra parte, ciò deve essere visto dalle imprese come un preciso richiamo al rispetto della normativa in materia di pubblicità e pratiche commerciali<sup>41</sup>.

Nessuna previsione specifica in particolare è invece prevista per l'organo di controllo delle società benefit. Si ritiene pertanto che si applichino le previsioni legislative relative al tipo societario con cui la SB viene costituita e, di conseguenza, che la verifica dell'organo di controllo debba inevitabilmente focalizzarsi anche sul rispetto da parte dell'organo amministrativo del perseguimento dell'oggetto sociale, che come più volte visto, ricomprende al suo interno i famosi tre obiettivi: scopo di lucro e beneficio comune generico e specifico.

Un altro punto sul quale è necessario spendere due parole è quello dell'inerenza dei costi sostenuti per il perseguimento degli obiettivi di beneficio comune da parte di una società benefit.

Il principio di inerenza è implicito nel concetto di reddito, desumibile dall'art. 109, comma 5, TUIR, il quale afferma che *"le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi"*.

Nel corso degli anni, il principio di inerenza ha subito un'evoluzione interpretativa significativa che, ad oggi, ha portato a classificare come tali i costi che sono correlati all'attività d'impresa

---

<sup>41</sup> A. FRIGNANI, P. VIRANO, *op. cit.*, p. 5.

nel complesso, e quindi non più solo ai ricavi<sup>42</sup>. È quindi legittimo domandarsi se questo principio possa considerarsi soddisfatto anche dalle società benefit, che assumono un ruolo sociale, costituendo non più un mero strumento per perseguire unicamente dei profitti, ma anche uno strumento di risposta a bisogni nuovi o latenti della collettività. Anche se l’Agenzia delle Entrate non si è espressa a riguardo, sembrerebbe non esserci alcun dubbio, dato che l’attività d’impresa svolta da una SB nel complesso, statutariamente, prevede lo svolgimento di alcune attività benefit per il cui raggiungimento è necessario sostenere dei costi che non possono che essere considerati inerenti<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Risoluzione Agenzia delle Entrate 196/E/2008.

Cassazione sentenza n. 6502/2000: l’articolo 109 del TUIR consente «la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (...) all’attività di impresa in senso ampio, il cui ambito di operatività deve necessariamente essere valutato in rapporto a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere».

Cassazione sentenze n. 1645/2009 e n. 24930/201: l’inerenza va intesa come «accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime». Pertanto, l’elemento negativo del reddito «assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa»

Cassazione sentenze n. 23551/2012 e n. 10319/2015: «in tema di imposte sui redditi affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili»

<sup>43</sup> M. NESSI, S. DELLA BELLA, *Nuove società benefit tra tax credit 2021 e rebus dell’inerenza*, Il Sole24ore, 20 dicembre 2021.

## CAPITOLO II. ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEL MODELLO BENEFIT AMERICANO E ITALIANO

### 2.1 Il modello *B-Corp* e le *benefit corporation* statunitensi

Per meglio comprendere le origini della disciplina sulle società benefit italiana è necessario fare un'analisi del modello al quale la stessa si è ispirata, ovvero quello americano.

In America, già dagli anni '80 del secolo scorso, sono stati previsti in molteplici stati americani, dei *Constituency Statutes* in grado di permettere agli amministratori di una società, nell'esercizio dei loro doveri, di tenere in considerazione gli interessi pure di soggetti diversi dai soci. Per permettere agli amministratori di poter operare senza incorrere in responsabilità nei confronti della società, dal 2010 in poi, in diversi stati americani, si è deciso di introdurre la disciplina delle c.d. *benefit corporation*. È stato così creato un modello comune nella *Model Benefit Corporation Legislation* e molteplici stati, ad iniziare dal Maryland nel 2011, hanno adottato i propri statuti, implementando o restringendo il modello comune<sup>44</sup>.

Prima di analizzare la disciplina delle *benefit corporation*, come primo punto occorre precisare la distinzione, valida per tutti gli ordinamenti nei quali le *benefit corporation* sono contemplate, tra il modello *B-Corp* e le *benefit corporation*. I due termini spesso vengono utilizzati come sinonimi data la forte assonanza. In realtà si riferiscono a due modelli d'impresa tra loro differenti.

Da una parte vi sono *B-Corp*, ovvero un insieme di aziende che insieme formano un movimento globale che ha l'obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto di business attraverso una forma societaria improntata alla realizzazione di profitti, la quale si impegna a mantenere degli standard di riferimento per quanto concerne l'impatto della stessa sul piano sociale, ambientale, di responsabilità e trasparenza. La qualifica di *B-Corp* è riconosciuta da un ente *non profit* americano, *B Lab*, i cui fondatori hanno contribuito attivamente affinché venissero fatte leggi che disciplinassero lo specifico tipo societario di *benefit corporation*.

La certificazione si ottiene al termine del conseguimento di un percorso che prevede i seguenti passaggi:

- la compilazione del *Quick Assessment*, ovvero un questionario che ha lo scopo non solo di introdurre le aziende ai concetti chiave relativi al potenziale di impatto positivo della loro attività, ma anche di identificare le principali opportunità di miglioramento e

---

<sup>44</sup> S. RONCO, *op.cit.*, pp. 49-50.

incoraggiare le aziende a misurare e gestire le proprie prestazioni in modo più approfondito;

- il completamento del protocollo d'analisi *B Impact Assessment*, che consiste nel vero e proprio questionario, suddiviso in 5 aree nelle quali l'impresa potrà misurare le proprie *performance*. Le aree comprendono: *governance* (lo scopo nel complesso di un'azienda, l'impegno attorno al suo impatto sociale/ambientale, l'etica e la trasparenza), *workers* (i contributi di un'azienda alla sicurezza finanziaria, alla salute e alla sicurezza, al benessere, allo sviluppo della carriera, al coinvolgimento e alla soddisfazione dei propri dipendenti), *community* (l'impegno e l'impatto di un'azienda sulle comunità in cui opera), *environment* (le pratiche generali di gestione ambientale di un'azienda, nonché il suo impatto su aria, clima, acqua, terra e biodiversità) ed infine *customers* (la gestione di un'azienda dei propri clienti attraverso la qualità dei suoi prodotti e servizi, marketing etico, privacy e sicurezza dei dati e canali di feedback)<sup>45</sup>.

Al raggiungimento di un punteggio minimo di almeno 80/200, *B Lab* rilascia una certificazione che attesta il rispetto di elevati standard di *performance* di sostenibilità sociale e ambientale da parte della società certificata. Alla data di stesura del presente elaborato le *B-Corp* risultano essere 4.111, operanti in 153 settori diversi e in 77 paesi differenti<sup>46</sup>.

Dall'altra parte vi sono le *benefit corporation*, rappresentative di una tipologia di società prevista dall'ordinamento americano, anch'esse impegnate nel campo sociale e ambientale, le quali, inoltre, prestano attenzione agli interessi dei vari portatori di interessi che circondano la realtà aziendale.

Le due realtà descritte possono coesistere: l'essere una *benefit corporation* non esclude essere una *B-Corp* e viceversa. Ci possono essere *benefit corporation* che magari hanno provato ad ottenere la certificazione rilasciata da *B Lab*, ma non hanno superato il punteggio richiesto, viceversa ci possono essere *B-Corp* in paesi dove l'ordinamento nazionale non prevede alcuna disciplina riguardante le *benefit corporation*.

La differenza sostanziale tra i due fenomeni risiede nella circostanza che solo nel caso di *benefit corporation* gli amministratori sono responsabili legalmente per il raggiungimento degli obiettivi previsti statutariamente, sono obbligati ad operare in modo trasparente rendicontando i risultati raggiunti, devono tenere conto degli interessi di diverse categorie di *stakeholders*, ecc.

---

<sup>45</sup> B Impact Assessment: < <https://kb.bimpactassessment.net/> >

<sup>46</sup> B Corporation: < <https://bcorporation.eu> >

Senza entrare nel dettaglio della *Model Benefit Corporation Legislation (MBCL)*<sup>47</sup>, non essendo lo scopo del presente elaborato, di seguito vengono elencati i principali punti che descrivono il modello di *benefit corporation*:

- deve essere indicato nello statuto della società che la stessa è una *benefit corporation*<sup>48</sup>;
- la *benefit corporation*, per quanto non espressamente contemplato nello statuto, resta soggetta alla normativa di diritto societario di riferimento<sup>49</sup>;
- deve prevedere lo scopo di creare un beneficio pubblico generale<sup>50</sup>, definito come un impatto positivo materiale sulla società e sull'ambiente, considerato nel suo insieme, valutato rispetto a uno standard di terze parti, da parte della *benefit corporation*<sup>51</sup>.
- può prevedere l'identificazione di uno o più benefici specifici, il quale non esclude la previsione di un beneficio pubblico generale<sup>52</sup>; la legge fornisce anche alcuni esempi<sup>53</sup> come proteggere o ripristinare l'ambiente e migliorare la salute umana;
- per la valutazione della *performance* sociale e ambientale deve essere utilizzato uno standard elaborato da terze parti che deve avere determinate caratteristiche, tra le quali ad esempio essere predisposto da un ente indipendente rispetto alla *benefit corporation*<sup>54</sup>;

---

<sup>47</sup> La versione che verrà analizzata è quella del 17 aprile 2017, data dell'ultimo aggiornamento.

<sup>48</sup> MBCL § 103 “*A benefit corporation shall be incorporated in accordance with [...], but its articles of incorporation must also state that it is a benefit corporation*”.

<sup>49</sup> MBCL § 101 (c) “[...] *A benefit corporation may be subject simultaneously to this [chapter] and [cite any statutes that provide for the incorporation of a specific type of business corporation, such as a professional corporation or for-profit cooperative corporation]. The provisions of this [chapter] shall control over the provisions of [cite the business corporation law] [and] [cite the professional corporation, cooperative corporation and other relevant laws]*”.

<sup>50</sup> MBCL § 201 (a) “*A benefit corporation shall have a purpose of creating general public benefit [...]*”

<sup>51</sup> MBCL § 102 “*General public benefit: a material positive impact on society and the 98 environment, taken as a whole, from the business and operations of a benefit corporation 99 assessed taking into account the impacts of the benefit corporation as reported against a 100 third-party standard*”.

<sup>52</sup> MBCL § 201 (b) “*The articles of incorporation of a benefit corporation may identify one or more specific public benefits that it is the purpose of the benefit corporation to create in addition to its purposes [...]. The identification of a specific public benefit under this subsection does not limit the purpose of a benefit corporation to create general public benefit under subsection*”.

<sup>53</sup> MBCL § 102 “*Specific public benefit includes: (1) providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services; (2) promoting economic opportunity for individuals or communities beyond the creation of jobs in the normal course of business; (3) protecting or restoring the environment; (4) improving human health; (5) promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge; (6) increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and (7) conferring any other particular benefit on society or the environment*”.

<sup>54</sup> MBCL § 102 “*Third-party standard: a recognized standard for defining, reporting, and assessing corporate social and environmental performance that is: (1) Comprehensive because it assesses the effects of the business and its operations upon the interests listed in section 301(a)(1)(ii), (iii), (iv) and (v). (2) Developed by an entity that is not controlled by the benefit corporation. (3) Credible because it is developed by an entity that both: (i) has access to necessary expertise to assess overall corporate social and environmental performance; and (ii) uses a balanced multistakeholder approach to develop the standard, including a reasonable public comment period [...]*”.

- nell'assolvimento dei rispettivi doveri gli amministratori devono considerare gli interessi si sette categorie differenti di *stakeholders*<sup>55</sup>, senza privilegiare alcuna categoria a meno che non sia espressamente previsto dallo statuto;
- può esserci un *benefit director* indipendente nel consiglio di amministrazione delle *benefit corporation*, al quale spettano i compiti di *reporting* e sorveglianza sull'operato della società e degli altri amministratori in merito alle finalità benefit<sup>56</sup>;
- può essere prevista la figura del *benefit officer* al quale vengono affidati specifici compiti sempre legati al raggiungimento degli obiettivi benefit<sup>57</sup>;
- per gli azionisti è previsto un diritto privilegiato di azione, chiamato *benefit enforcement*, che possono esercitare per far rispettare la mission aziendale, qualora l'azienda non sia riuscita a perseguire gli obiettivi prefissati<sup>58</sup>; può essere esperita direttamente dalla *benefit corporation*, dai possessori di almeno il 2% delle azioni o dai possessori di almeno il 5% del capitale sociale;

---

<sup>55</sup> MBCL § 301 (a) “*Consideration of interests. In discharging the duties of their respective positions and in considering the best interests of the benefit corporation, the board of directors, committees of the board, and individual directors of a benefit corporation: (1) shall consider the effects of any action or inaction upon: (i) the shareholders of the benefit corporation (ii) the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries, and its suppliers (iii) the interests of customers as beneficiaries of the general public benefit or a specific public benefit purpose of the benefit corporation (iv) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the benefit corporation, its subsidiaries, or its suppliers are located; (v) the local and global environment; (vi) the short-term and long-term interests of the benefit corporation, including benefits that may accrue to the benefit corporation from its long-term plans and the possibility that these interests may be best served by the continued independence of the benefit corporation; and (vii) the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose*”.

<sup>56</sup> MBCL § 302 (a) “*General rule: the board of directors of a benefit corporation may include a director who: (1) is designated the benefit director; and (2) has, in addition to the powers, duties, rights, and immunities of the other directors of the benefit corporation, the powers, duties, rights, and immunities provided in this*”

(c) “*Annual compliance statement. The benefit director shall prepare, and the benefit corporation shall include in the annual benefit report to shareholders required by section 401, the opinion of the benefit director on all of the following: (1) Whether the benefit corporation acted in accordance with its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose in all material respects during the period covered by the report. (2) Whether the directors and officers complied with sections 301(a) and 303(a), respectively. (3) If, in the opinion of the benefit director, the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply in the manner described in paragraphs (1) and (2), a description of the ways in which the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply.*”

<sup>57</sup> MBCL § 304 “*Benefit officer (a) Designation. A benefit corporation may have an officer designated the benefit officer. (b) Functions. A benefit officer shall have: (1) the powers and duties relating to the purpose of the corporation to create general public benefit or specific public benefit provided:*

(i) by the bylaws; or (ii) absent controlling provisions in the bylaws, by resolution or order of the board of directors. (2) the duty to prepare the benefit report required by section 401.”

<sup>58</sup> MBCL § 102, “*Benefit enforcement proceeding: a claim, action, or proceeding for: (1) failure of a benefit corporation to pursue or create general public benefit or a specific public benefit purpose set forth in its articles; or (2) violation of any obligation, duty, or standard of conduct under this [...].*”

§ 305 (c) “*Standing. A benefit enforcement proceeding may be commenced or maintained only: (1) directly by the benefit corporation; or (2) derivatively [in accordance with [cite sections of business corporation law on derivative suits]] by: (i) a person or group of persons that owned beneficially or of record at least 2% of the total number of shares of a class or series outstanding at the time of the act or omission complained of; (ii) a person or group of persons that owned beneficially or of record 5% or more of the outstanding equity interests in an entity of which the benefit corporation is a subsidiary at the time of the act or omission complained of.*”



- la *benefit corporation* deve redigere annualmente un *benefit report* e inviarlo agli azionisti nel termine di 120 giorni dalla fine dell'anno fiscale o quando comunque la società deve depositare per legge altre relazioni e/o documenti annuali; successivamente dovrà pubblicarlo sul sito internet della società se esistente, altrimenti verrà consegnata una copia a chi ne farà richiesta (vari *stakeholders* interessati ai risultati della *benefit corporation*). Inoltre, è specificato che il *report* non deve necessariamente essere revisionato o certificato da terze parti<sup>59</sup>. Il dovere di *reporting* rappresenta, indirettamente, uno strumento per prevenire all'abuso del modello societario benefit, il c.d. *greenwashing*, ovvero il tentativo di costruire una immagine positiva, sotto il profilo dell'impatto per l'ambiente e per la società, allo scopo di nascondere gli effetti negativi derivanti dalla propria attività<sup>60</sup>.

Tutte le legislazioni statali in tema di *benefit corporation* dei vari stati americani<sup>61</sup> si sono in varia misura ispirate al *Model Benefit Corporation Legislation*, mantenendo l'elemento caratterizzante del *public benefit* e il suo inserimento in *the certificate of incorporation*. Tuttavia, esistono differenze significative tra le diverse legislazioni statali, apprezzabili soprattutto nel confronto con il *MBCL*, dal quale alcune di esse si discostano in modo sensibile.

In particolare, il Delaware, il diciannovesimo stato ad aver adottare una disciplina per le *benefit corporation* con il *Public Benefit Corporation Act*. Tale normativa, si discosta notevolmente da quella del *MBCL*, non solo dal punto di vista formale, considerato il minor numero di disposizioni, ma anche dal punto di vista sostanziale in quanto lascia ampio spazio all'autonomia privata dei soci nella regolamentazione di aspetti rilevanti<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> MBCL § 401 (a) “*Contents: a benefit corporation shall prepare an annual benefit report [...]* (c) *Audit not required: neither the benefit report nor the assessment of the performance of the benefit corporation in the benefit report required by subsection (a)(2) needs to be audited or certified by a third party.*”  
 § 402 “*Availability of annual benefit report. (a) Timing of report: a benefit corporation shall send its annual benefit report to each shareholder on the earlier of: (1) 120 days following the end of the fiscal year of the benefit corporation; or (2) the same time that the benefit corporation delivers any other annual report to its shareholders. (b) Internet website posting: a benefit corporation shall post all of its benefit reports on the public portion of its Internet website, if any; but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit reports may be omitted from the benefit reports as posted. (c) Availability of copies. – If a benefit corporation does not have an Internet website, the benefit corporation shall provide a copy of its most recent benefit report, without charge, to any person that requests a copy, but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit report may be omitted from the copy of the benefit report provided [...]*”

<sup>60</sup>Sul tema v., *ex plurimis*, M.A. CHERRY, *The law and economics of Corporate Social Responsibility and Greenwashing*, in *U.C. Davis Bus. L. J.*, 2014, pp. 284-286.

<sup>61</sup> Attualmente risultano 37 gli stati americani dove è stata prevista una normativa ad hoc per le *benefit corporation*; al seguente sito web è possibile monitorare la situazione <<https://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>>

<sup>62</sup> L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un trapianto necessario?*, in *Contr. Impr.*, 2016, p. 1134.

Si ritiene essere il modello al quale il nostro legislatore si sia ispirato è il *Delaware's Code* (DC), emendato nel 2013, il quale definisce la *Public Benefit Corporation*, come una società *for-profit* che si impegna a produrre uno o più benefici pubblici e ad operare in maniera sostenibile e responsabile. Inoltre, la stessa deve essere amministrata in modo da bilanciare interessi patrimoniali degli *shareholders* (azionisti) e gli interessi di coloro che sono “materialmente influenzati dalla condotta della società” nel perseguimento dello scopo benefit della società<sup>63</sup>.

Il DC definisce il beneficio pubblico generale<sup>64</sup>, similmente a quanto previsto nella normativa italiana, come “un effetto positivo o una riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”<sup>65</sup>. Come si può notare viene data una definizione molto ampia di beneficio comune rispetto al *MBCL*.

In Italia e soprattutto in Europa da tempo si osservava una notevole spinta verso la responsabilità sociale e ambientale dell'impresa. Un esempio è la Direttiva 2014/95/UE<sup>66</sup>, recepita dall'Italia e con la quale le società o gruppi di imprese più rilevanti per dimensioni sono obbligate a comunicare l'impatto della loro attività con riferimento all'ambiente, alla società e ai dipendenti, oltre che le politiche intraprese in tema di rispetto dei diritti umani e anticorruzione. Questa spinta sempre crescente verso la sostenibilità ambientale e sociale e l'aver osservato gli stati americani agire in tal senso, ha portato nel 2015 all'introduzione nel nostro ordinamento di una legge *ad hoc* sulle società benefit, con le caratteristiche precedentemente descritte.

## 2.2 Analisi quantitativa società benefit in Italia

Dall'introduzione della disciplina in esame ad oggi il numero delle società benefit è costantemente cresciuto. A maggio 2021 le SB erano 926 quasi il doppio rispetto ad un anno prima (511 al 31 marzo 2020)<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> Delaware Code, *title 8, chapter 1, subchapter XV, § 362 (a)*, 2013.

<sup>64</sup> Delaware Code, *title 8, chapter 1, subchapter XV, § 362 (b)*, 2013.


<sup>65</sup> S. CORSO, *op. cit.*, p. 3

<sup>66</sup> Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

<sup>67</sup> V. D'ANGERIO, D. RUSSO, *Imprese, è boom di società benefit nell'anno del Covid-19*, Il Sole 24ore, 29 giugno 2021.

Fonte: Infocamere.

Dall'elenco delle società benefit che verrà analizzato nel presente paragrafo, tratto dalla banca dati AIDA (Analisi Informatizzata Delle Aziende italiane) e riferito ai primi giorni del mese di novembre 2021, si evince che le SB attualmente risultano essere pari a 1.022. Si precisa che tale elenco non comprende il totale delle SB italiane iscritte nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio per due motivazioni: in primo luogo perché non tutte le SB italiane hanno inserito nella propria denominazione sociale la dicitura “società benefit” o “SB”, che rappresenta appunto il criterio di ricerca utilizzato per estrapolare l'elenco; in secondo luogo, alcune SB non hanno depositato regolarmente i documenti obbligati presso il Registro delle Imprese. Difatti, il numero delle società benefit, ad oggi, risulta essere pari a 1.400, così come emerge da uno studio del team Esg di PricewaterhouseCoopers (PWC)<sup>68</sup>




L'analisi dell'elenco di SB offre numerosi elementi di riflessione e valutazione.

Iniziamo dalla forma giuridica: come illustrato nella figura che segue, si osserva che l'89 % delle 1022 SB è rappresentato da società a responsabilità limitata, anche semplificata, l'8 % da società per azioni e il restante 3 % è suddiviso tra altre forme societarie (cooperative, società in

---

<sup>68</sup> V. D'ANGERIO, *I vantaggi delle società benefit: ecco i passi da fare per trasformare l'azienda*, Il Sole24ore, 10 dicembre 2021.

accomandita per azioni, società di persone, onlus). Pertanto, si può desumere che il più rilevante contesto di riferimento sia quello delle società a responsabilità limitata.



*Fonte: AIDA*

Un altro elemento interessante da sottolineare è la distribuzione geografica: 352 società benefit (34,4 %) risultano avere sede in Lombardia, 137 (13,4 %) nel Lazio e 109 (10,7%) in Veneto. Queste tre regioni sono quelle dove maggiormente si è sviluppata la realtà delle SB; seguono, con numeri al di sotto del centinaio di società, il Piemonte con 91 (8,9 %), l'Emilia – Romagna con 87 (8,5 %) e via dicendo come mostrato nella seguente tabella.

Le tre regioni sul podio per numero di società benefit risultano essere anche le tre regioni con il maggior numero di imprese attive<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Fonte: ISTAT, Registro statistico delle imprese attive

REGIONE	N° SOCIETA' BENEFIT	%
ABRUZZO	12	1,2%
BASILICATA	5	0,5%
CALABRIA	5	0,5%
CAMPANIA	19	1,9%
EMILIA - ROMAGNA	87	8,5%
FRIULI - VENEZIA GIULIA	22	2,2%
LAZIO	137	13,4%
LIGURIA	17	1,7%
LOMBARDIA	352	34,4%
MARCHE	18	1,8%
MOLISE	2	0,2%
PIEMONTE	91	8,9%
PUGLIA	40	3,9%
SARDEGNA	8	0,8%
SICILIA	19	1,9%
TOSCANA	54	5,3%
TRENTINO - ALTO ADIGE	20	2,0%
UMBRIA	5	0,5%
VALLE D'AOSTA	0	0,0%
VENETO	109	10,7%
	1022	


Fonte: AIDA

Complessivamente oltre i due terzi delle SB sono posizionate nel Nord Italia (68,3 %), circa un quinto nel Centro Italia (20,9 %) e la restante parte (10,8 %) nel Sud Italia e nelle isole. Tra le regioni del Sud Italia spicca la Puglia, con 40 SB, ovvero circa un quarto del totale (24,1 %).

Per quanto concerne i settori di attività maggiormente rappresentati tra le SB italiane quello della fornitura di servizi con 358 SB (35 %) e quello della consulenza con 264 SB (25,8 %) risultano essere i due settori principali. Si ritiene che questi due settori accolgano il maggior numero di società benefit perché sono settori dove generalmente la marginalità risulta più elevata e, quindi, il sostenimento di costi per raggiungere gli obiettivi benefit specificati nello statuto impatterebbe in maniera minore. Questo potrebbe spingere le imprese rientranti in questi settori “ad elevata marginalità” a superare gli ostacoli che, invece, un’impresa industriale/commerciale si porrebbe data la marginalità più contenuta.

A seguire troviamo il settore del commercio con 119 SB (11,6 %) e il settore dell’industria con 112 SB (11 %).

## DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA ATTIVITA'



Fonte: AIDA

Come ultima analisi, passiamo all'aspetto dimensionale, che sinteticamente ho rappresentato attraverso il valore del fatturato nell'ultimo anno disponibile (ovvero comunicato ad AIDA). Ai fini della presente analisi il campione è stato ridotto a 548 SB a causa della mancanza di informazioni per le restanti SB; si osserva che solo una ha un fatturato maggiore ad un miliardo di euro. Si tratta di una nota società per azioni principalmente operativa nel settore di fornitura di luce e gas, diventata società benefit nei mesi dell'estate 2021. A seguire troviamo 10 SB con un fatturato compreso tra 100 milioni e un miliardo di euro (1,8 %), 43 SB rientranti nell'intervallo tra 10 milioni e 100 milioni di euro (7,8 %), 117 SB con un fatturato al di sotto dei 10 milioni di euro ma maggiore al milione (21,4), ed infine 377 SB, ovvero il 68,8 % risulta avere un fatturato che sta al di sotto del milione.

analisi fatturato	N° SOCIETA' BENEFIT	%
fatturato > 1 mld	1	0,2%
100 mln < fatturato < 1 mld	10	1,8%
10 mln < fatturato < 100 mln	43	7,8%
1 mln < fatturato < 10 mln	117	21,4%
fatturato < 1 mln	377	68,8%
	548	

Fonte: AIDA

Dall'analisi del fatturato, nonostante l'aver dimezzato il campione, si evince che dal punto di vita dimensionale siamo di fronte a realtà medio-piccole, principalmente con una compagine sociale familiare. Questo fenomeno non riguarda solo l'Italia, ma in tutto il mondo le realtà benefit (siano *benefit corporation* o *B-Corp* che hanno ottenuto la certificazione) sono davvero poche. Tutto ciò sembra quasi non avere senso se paragonato con le parole Larry Fink, CEO di

BlackRock, riprese da Carlo Bellavite Pellegrini e Raul Caruso nella loro opera<sup>70</sup>, il quale ha pubblicamente affermato che *“le prospettive di crescita di ogni azienda sono indissolubili dalla sua capacità di operare in modo sostenibile e di servire l’intera comunità dei suoi stakeholder”* e che *“un’azienda non può ottenere profitti a lungo termine senza considerare le esigenze di tutta la vasta gamma di stakeholder”*.

Sembra essere ancora troppo presto per poter affermare che la realtà delle società benefit riguarderà esclusivamente le piccole-medie imprese, sia per il semplice motivo che si tratta di una disciplina entrata in vigore da poco, sia per l’andamento del “mondo sostenibile” che sta acquistando sempre più terreno rispetto al tradizionale modo di fare impresa, pensando esclusivamente allo scopo di lucro.

### 2.3 Incentivi alla trasformazione in società benefit

Recentemente la normativa sulle società benefit è stato oggetto di interventi normativi atti ad incentivare sia la costituzione di nuove società benefit che la trasformazione di società già esistenti, per permetterne lo sviluppo. In particolare, il legislatore è intervenuto a modificare il Codice dei Contratti Pubblici e riconoscendo un credito d’imposta per il rimborso dei costi sostenuti per la costituzione o la trasformazione in SB.

Riguardo al primo punto, con l’art. 49, comma 1-bis del decreto fiscale (d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) sono stati modificati gli articoli 83 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di introdurre, tra i criteri premiali previsti per il rilascio del *rating* di impresa<sup>71</sup>, la valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune previsto per le società benefit.

La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 49 modifica l’art. 83, comma 10, introducendo, tra i criteri premiali relativi al *rating* di impresa, anche la valutazione dell’impatto generato, come disciplinato per le società benefit in base all’articolo 1, comma 382 lettera b) (*supra* par 1.4), anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> C. BELLAVITA PELLEGRINI, R. CARUSO, *op. cit.*, p. 73.

<sup>71</sup> Il *rating* d’impresa è lo strumento utilizzato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la valutazione dei requisiti reputazionali di affidabilità dell’impresa nei contratti pubblici.

<sup>72</sup> Articolo 83, comma 10, Codice dei contratti pubblici, consultabile al sito < <https://www.codicecontrattipubblici.com/> >

La disposizione oggetto di modifica prevede l'istituzione presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del sistema del rating di impresa e delle relative premialità, attraverso il quale, su richiesta, si rilascia apposita certificazione agli operatori economici.

Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. In tale ambito, l'ANAC ha definito con, le linee guida aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 424 del 2 maggio 2018, i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione.

I requisiti reputazionali alla base del *rating* di impresa di cui al comma 10 dell'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.

La lettera b) del comma 1-bis introduce, inoltre, l'indicazione del suddetto criterio premiale nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, da parte della stazione appaltante, in novella all'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, sostituendo il comma 13, che individua i criteri premiali che le stazioni appaltanti intendono applicare alla valutazione dell'offerta<sup>73</sup>.

In merito al secondo punto, il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 38-ter ha previsto, sempre col fine di incentivare lo sviluppo del modello societario benefit, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 50 % per la costituzione di società benefit, ma anche per la trasformazione di società preesistenti in SB. Così facendo, il legislatore concede un abbattimento dei costi da sostenere; in particolare, rientrano tra le spese ammissibili<sup>74</sup>:

- le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o trasformazione in società benefit;

---

<sup>73</sup> Il vigente comma 13 dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici prevede che, *“compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente [...] nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero”*

<sup>74</sup> R. CARRIERI, *Credito d'imposta società benefit: in arrivo nuove risorse per costituzione o trasformazione*, 19 novembre 2021, IPSOA Quotidiano.



Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta effettivamente per il beneficiario un costo effettivamente non recuperabile.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l'anno e l'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di 10.000 euro.

Inizialmente il limite temporale fissato per le spese era stato fissato al 31 dicembre 2020.

L'art. 12, comma 1-bis, della legge di conversione del Decreto Milleproroghe (DI 183/2020), n. 21, del 26 febbraio 2021, aveva previsto la proroga al 30 giugno 2021.

Infine, la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (DI 73/2021), n. 106 del 23 luglio 2021, ha ulteriormente prorogato la scadenza al 31 dicembre 2021.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che alla data di presentazione dell'istanza:

- sono costituite, regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva (art. 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 231/2001).
- 

In tale prospettiva, sorge allora spontaneo chiedersi, in primo luogo, quale sia o possa essere il contributo che la disciplina sulle società benefit è realmente in grado di offrire in termini di cd. esternalità positive a favore della collettività e, in secondo luogo, fino a che punto il ruolo dell'autonomia statutaria possa essere decisivo al fine di favorire ed ottimizzare la realizzazione di quelle finalità sociali confluite nello scopo benefit. La valutazione di questi aspetti necessita di essere esaminata, innanzitutto, sotto il profilo degli incentivi che i soci possono avere, non solo rispetto all'adozione della forma benefit in luogo di una società non benefit che possa occasionalmente compiere atti di beneficio comune, ma anche rispetto alla costituzione di una società benefit, che, coerentemente con la sua qualifica, predisponga una struttura societaria effettivamente idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di beneficio comune. La disciplina di cui alla legge n. 208/2015 e i successivi interventi normativi sembrerebbero carenti

sotto il profilo dell'attribuzione di incentivi (fiscali e di altro tipo) a coloro che intendano costituire una società benefit<sup>75</sup>. In futuro ci si aspettano altre, e più significative, agevolazioni atte ad incentivare la trasformazione in società benefit, necessarie per lo sviluppo di tali realtà aziendali.

---

<sup>75</sup> E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *ODC*, 2/2020, 589 ss.

## CAPITOLO III. ANALISI EMPIRICA DEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ BENEFIT

### 3.1 Un campione delle società benefit

Il passaggio da società tradizionale a società benefit non si connota come una trasformazione in senso tecnico della società, ma ha luogo attraverso una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto, quest'ultimo contenente le regole di funzionamento di una società<sup>76</sup>.

Tale scelta è coerente con l'impostazione interpretativa già accolta<sup>77</sup> secondo la quale con l'introduzione della società benefit il legislatore non ha inteso creare una nuova tipologia societaria.

Per un'analisi più approfondita e accurata degli adempimenti necessari per costituire o per trasformare una realtà aziendale in società benefit è stato necessario reperire gli statuti delle stesse al fine di identificare gli articoli di riferimento che sono stati modificati per l'adattamento alla disciplina delle SB.

Sul sito ufficiale delle società benefit italiane sono elencate le società che hanno deciso di comunicare ai gestori del sito stesso il proprio status di società benefit, in modo tale da poter essere facilmente individuabili da chiunque sia interessato all'argomento. Le informazioni riguardanti gli statuti delle suddette società purtroppo non sono facilmente reperibili, solo alcune società benefit optano per rendere pubblico sul proprio sito anche il loro statuto, ed è stato quindi necessario chiedere una copia dello stesso ad ogni singola società presente sul sito, al fine di ottenerne un campione abbastanza significativo che è stato analizzato ai fini della stesura del presente elaborato. Il campione delle società benefit, dato dalla somma delle società benefit che hanno risposto positivamente alla richiesta di visione del proprio statuto e quelle che lo hanno caricato sul proprio sito internet<sup>78</sup>, è formato da 32 società benefit e si precisa che tutte hanno optato per l'inserimento nella propria denominazione sociale della dicitura "società benefit" o "SB" ed inoltre sono tutte società di capitali. Precisamente il 34% delle stesse, ovvero

---

<sup>76</sup> G. F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, UTET Giuridica, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2017, p. 166.

<sup>77</sup> D. SICLARI, *op. cit.*, p. 36 ss.

<sup>78</sup> Nello specifico sono: Almo Nature S.p.A. SB, Arbolia S.p.A. SB, Artattack Group S.r.l. SB, Ayming Italia S.r.l. SB, Berrino Printer S.r.l. SB, Cartamagna S.r.l. SB, Danone S.p.A. SB, Dermophisiologique S.r.l. SB, E. di C. S.p.A. SB, Ecozema S.r.l. SB, Elidria S.r.l. SB, Emmerre S.r.l. SB, Executive Service S.r.l. SB, Ferrarelle S.p.A. SB, Freebly SB Società tra avvocati, Good Point S.r.l. SB, Ideegreen S.r.l. SB, Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB, Leggiere Real Estate S.p.A. SB, Live Better S.r.l. SB, Mondora S.r.l. SB, Nativa S.r.l. SB, Perlage S.r.l. SB, Redo SGR S.p.A. SB, Reti S.p.A. SB, Ricehouse S.r.l. SB, SG Company S.p.A. SB, Slow Food promozione S.r.l. SB, Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. SB, Tirelli & Partners S.r.l. SB, Trecuori S.p.A. SB, Zordan S.r.l. SB.

11 società, sono costituite come società per azioni (S.p.A.), mentre le restanti 21 società, corrispondenti al 66% del campione, presentano la forma giuridica di società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Dall'analisi degli statuti delle suddette società benefit è emerso che l'attività svolta in via principale dalle stesse rispecchia l'analisi svolta precedentemente sul totale delle società benefit, nello specifico la maggior parte forniscono servizi e/o prestano consulenza. Nella tabella di seguito si riportano i risultati.

attività	N° SOCIETA' BENEFIT	%
agricoltura	1	3,1%
commercio	3	9,4%
consulenza	6	18,8%
edilizia	1	3,1%
industria	6	18,8%
servizi	15	46,9%
	32	

Per l'adattamento alla disciplina delle società benefit tali società hanno dovuto modificare il proprio statuto, sia modificando l'articolo dove viene esplicitato l'oggetto sociale, aggiungendo gli obiettivi di beneficio comune generale o di beneficio comune specifico, sia integrandolo con specifici articoli riguardanti: l'obbligo degli amministratori di bilanciare gli interessi dei soci e degli *stakeholders*, l'obbligo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento degli obiettivi benefit e la previsione di un responsabile dell'impatto.

Tra le motivazioni che spingono una società a divenire una società benefit viene citata spesso la protezione della missione sociale, l'obiettivo finale, nel tempo. Tale protezione, tuttavia, non è assoluta perché il mantenimento di tale qualifica è rimesso alla volontà della compagine sociale, la quale può in ogni momento deliberare l'eliminazione delle finalità di beneficio comune. Se nelle società di persone tale modifica richiede l'unanimità dei soci<sup>79</sup>, nelle società di capitali le modifiche dell'oggetto sociale sono deliberate a maggioranza<sup>80</sup>. Pertanto, parrebbe opportuno prevedere un *quorum* maggiorato per le società di capitali per la modifica delle finalità di beneficio comune e la perdita della qualifica di società benefit<sup>81</sup>.

<sup>79</sup> Art. 2252 c.c., *Modificazioni del contratto sociale*

<sup>80</sup> Art. 2479 c.c., *Decisioni dei soci*

<sup>81</sup> A. BUSANI, M. CORSO, *op. cit.*, p. 585.

## 3.2 Profili comuni

Con riferimento agli obblighi pubblicitari e di trasparenza, anche se la normativa non prevede l'obbligatorietà, all'interno degli statuti esaminati, precisamente su 31 dei 32 esaminati, è stato inserito un articolo dedicato alla disciplina in materia di società benefit, che indica:

- l'organo incaricato della nomina del responsabile dell'impatto, scegliendo, a seconda del tipo societario e della volontà dei soci, tra l'assemblea ordinaria, i soci, a maggioranza o all'unanimità, o l'organo amministrativo. Nel caso in esame tutte le società benefit hanno previsto che il soggetto incaricato alla nomina del *benefit officer* sia l'organo amministrativo;
- l'obbligo di redazione e pubblicazione della relazione riguardante il perseguimento degli obiettivi di beneficio comune;
- lo *standard* di valutazione dell'impatto generato prescelto. Tutte le società i cui statuti sono stati analizzati hanno previsto quale *standard* di valutazione il *B Impact Assessment*, accessibile gratuitamente a tutti.

Inoltre, è stato modificato l'articolo inerente ai poteri di amministrazione integrandolo con la specifica previsione del bilanciamento degli interessi dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale.

Nello specifico, negli statuti sono stati aggiunti i seguenti articoli, formulati tutti allo stesso modo tranne qualche lieve difformità:

*“Articolo 1 – DENOMINAZIONE*

*La Società è denominata (...) – Società benefit, in forma abbreviata (...) – SB”.*

*“Articolo ... - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ BENEFIT*

*Ai sensi della legge di stabilità 2016 e dei suoi allegati, l'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. ...”* (quello dove viene esplicitato l'oggetto sociale).

*Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.*

*L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune. La relazione, redatta in conformità a quanto previsto dal comma 382 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere allegata al bilancio societario e pubblicata nel*

*sito internet della Società, nonché in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.*

*La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA)''.*

*“Articolo ... - POTERI DI AMMINISTRAZIONE*

*All'organo amministrativo competono i poteri di (...). L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge di stabilità 2016 in materia di società benefit''.*

*“Articolo ... - DISPOSIZIONI APPLICABILI*

*Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice civile relative alla (...), nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati''.*

### 3.3 Analisi dell'oggetto sociale

La modifica dell'oggetto sociale riportato nello statuto rappresenta senza dubbio l'adempimento principale. L'oggetto sociale è la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere, inizialmente predeterminata nell'atto costitutivo e successivamente inserita nello statuto. Esso costituisce un elemento essenziale dell'atto costitutivo, dal momento che la sua illiceità o la sua mancata indicazione costituiscono cause espresse di nullità della società, ai sensi dell'art. 2332, comma 1, nn. 2 e 3, c.c.

L'individuazione dell'oggetto sociale non costituisce un limite alla capacità della società, che tradizionalmente si considera generale. Piuttosto, essa incide sul piano organizzativo, in quanto condiziona la corretta applicazione di numerose ed importanti norme, come, ad esempio, quella riguardante il recesso del socio (art. 2437, comma 1, lett. a) o quella dello scioglimento della società (art. 2484, comma 1)<sup>82</sup>.

---

<sup>82</sup> A. BUSANI, M. CORSO, *op. cit.*, pp. 3-9.

Diversamente sia dalla PBC del Delaware che dalla benefit corporation della MBCL la società benefit italiana deve necessariamente promuovere tanto un beneficio comune di natura generale quanto almeno una finalità di beneficio comune specifica.

Concretamente il perseguimento dello scopo di beneficio comune esplicitato nell'oggetto sociale delle società benefit non deve necessariamente assumere un rilievo funzionale più intenso di quello che potrebbe riscontrarsi in una società ordinaria, tradizionale. Infatti, si è notato che le fattispecie contemplate nei vari statuti analizzati sono molto vaghe, ai cui estremi opposti, da un lato troviamo le società benefit in cui il perseguimento del beneficio comune emerge quale scopo principale, dall'altro, quelle in cui tale scopo è quasi del tutto marginale, venendo statutariamente previsto, probabilmente, solo per poter accedere ai benefici in termini di reputazione agli occhi della comunità che si interfaccia con l'impresa<sup>83</sup>.

Un esempio di società benefit caratterizzata dallo svolgimento di un'attività orientata principalmente allo scopo di beneficio comune è quello di Nativa S.r.l. SB, la prima società benefit italiana oltre che la prima società italiana ad aver ottenuto la certificazione di *B-Corp*.

La Società è partner italiano di *B Lab* e ha contribuito, come quest'ultima ha fatto in America, all'introduzione nel nostro ordinamento della legge sulle società benefit, impegnandosi a promuovere il movimento e accompagnando le aziende interessate lungo il percorso di valutazione del loro impatto positivo<sup>84</sup>.

Lo statuto di Nativa S.r.l. SB è stato utilizzato come modello per le successive società che hanno optato per la costituzione o la trasformazione in società benefit, essendo stato il primo in Italia a conformarsi alla nuova disciplina sulle SB.

Di seguito viene riportato un estratto dello statuto riguardante l'oggetto sociale della Società, dal quale si evince la *mission* e l'impegno che la Società attribuisce alla sostenibilità, incentivando il cambiamento della concezione di fare *business*:

---

<sup>83</sup> G. MARASÀ, *op. cit.*, p. 23.

<sup>84</sup> < <https://nativalab.com/> >

*“Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica.*

*In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*

*La società ha per oggetto:*

- l'attività di affiancamento e guida strategica e operativa a soggetti privati e pubblici, di design e implementazione di percorsi di innovazione strategica finalizzati alla sostenibilità;*
- lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività di design guidati da principi di sostenibilità;*

*le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:*

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B-Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;*
- il design e l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;*
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;*
- le attività di training e coaching;*
- la promozione e realizzazione di conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;*
- le ricerche di mercato, sondaggi d'opinione, studi di tendenza e tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento strategico sul mercato proprio o dei clienti;*



- *la promozione e realizzazione di contenuti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione;*
- *l'ideazione, sviluppo, diffusione e distribuzione di piattaforme informatiche e prodotti software;*
- *l'attività di ricerca finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale;*
- *l'ideazione e produzione di materiale informativo e divulgativo;*
- *la realizzazione di studi e progetti di design di prodotti e servizi, concept di business, architettonici, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;*
- *il supporto all'avviamento e la gestione di startup imprenditoriali il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;*
- *l'opera in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea con particolare riferimento ai regolamenti dell'AEEG, GSE e degli altri enti preposti attraverso l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio e di efficienza energetica.*

Un caso interessante da evidenziare, con riguardo al tema del discostamento dell'attività benefit rispetto all'attività principalmente svolta dalla società, è quello della costituzione o trasformazione da parte di una società tra professionisti in società benefit, società caratterizzata dallo svolgimento esclusivamente di un'attività professionale da parte dei soci professionisti.

Nello specifico, lo statuto che si è avuto modo di analizzare è quello della società benefit tra avvocati Freebly S.r.l., prima società benefit tra avvocati in Italia.

Un modello innovativo di studio legale che, oltre a fornire servizi di elevato standard professionale, opera in maniera consapevole per il perseguimento di finalità di beneficio comune e per uno sviluppo sociale equo e sostenibile<sup>85</sup>.

*“I principi guida della società, ove la persona è posta al centro, sono: la sincerità, la condivisione la libertà e la sostenibilità. La società ha per oggetto le seguenti finalità di beneficio comune:*

- *la collaborazione e la sinergia con imprese e organizzazioni non profit, fondazioni e simili, il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società;*

---

<sup>85</sup> < <https://www.freebly.com/> >

- *le attività di training e coaching per un incremento della consapevolezza e della conoscenza della persona, con finalità non strettamente limitate all'ambito professionale;*
- *la promozione e realizzazione di seminari, corsi, conferenze, eventi a favore del miglioramento e divulgazione dell'ordinamento giuridico, dell'etica e responsabilità sociale d'impresa, del generale progresso del bene pubblico, della tutela dei diritti umani e civili e, più in generale, della legalità, della tolleranza e della sostenibilità;*
- *il supporto ad attività di promozione e diffusione di un ecosistema culturale e giuridico, al fine di favorire lo sviluppo della cultura del pro bono all'interno dell'ordinamento italiano e un dialogo internazionale nello svolgimento di attività legali di impatto sociale;*
- *la diffusione, attraverso la pubblicazione online e redazione di specifici documenti, di informazioni relative alle azioni intraprese dalla società nell'ambito ambientale e sociale;*
- *la promozione e diffusione di modelli e strumenti di compliance nelle imprese e in qualsiasi entità organizzata, volti ad agevolare un sistema di continuità e sostenibilità delle stesse, sotto tutti gli aspetti di governance, produzione e impatto delle loro attività sia all'esterno che all'interno;*
- *la promozione della diversità culturale intesa come opportunità, praticando una politica inclusiva all'interno della società e al sostegno di progetti a impatto positivo sui territori e nelle comunità.*

*È interesse della società il raggiungimento della felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli di collaborazione, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività professionale e un bilanciamento con le esigenze e le dinamiche della vita privata, affettiva e sociale di ciascuno.*

*La società si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili di accoglienza, flessibilità e qualità del lavoro, per attrarre, far crescere e trattenere persone di talento, valorizzandone le vocazioni e attitudini, non solo quelle di natura squisitamente professionale, privilegiando l'uso di soluzioni innovative e tecnologiche.*

*La società ha l'obiettivo non solo di conseguire sufficiente profitto dal suo operato per sostenere la propria continuità, ma anche di migliorarne sotto ogni aspetto l'impatto esterno*

*in ambito sociale, per cui, sempre in coerenza con i suoi scopi, si impegna periodicamente a promuovere, sostenere e rendere possibile l'avvio di qualsiasi iniziativa destinata a creare valore nella*

*comunità e ad avere un impatto positivo in termini di utilità sociale, mediante, a tali scopi, il compimento di atti a titolo gratuito e/o la destinazione di una parte delle sue risorse finanziarie e/o di ogni altro bene, anche in natura, suscettibile di valutazione economica.*

*La società dichiara di conoscere e aderire ai principi della Responsabilità Sociale d'Impresa, anche secondo la definizione di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 681 del 25 ottobre 2011, per cui si impegna a adottare nelle attività sia interne che esterne ogni prassi ispirata al concetto di valor e condiviso e, in relazione alle proprie capacità e dimensioni, a conseguire le relative certificazioni secondo gli standard internazionali vigenti”.*

È interessante notare le motivazioni che spingono una società tra professionisti, avvocati in questo caso, a costituirsi in una società benefit. Queste motivazioni, esplicitate nell'oggetto sociale statutariamente previsto, esulano dallo svolgimento della professione da parte dei soci, ma che questi ultimi si impegnano ugualmente a perseguire, segno di un forte interesse verso la comunità e l'ambiente che circonda la realtà societaria.

Tra i due estremi si è riscontrata una lunga e articolata varietà di finalità di beneficio comune, sia generale che specifico, le quali in linea di massima rientrano e ampliano l'attività principalmente svolta dalla società, rendendola più sostenibile e più attenta alle varie categorie di *stakeholders* che circondano le varie realtà aziendali. Di seguito si riportano alcuni esempi di attività di beneficio comune generale e specifico nei vari settori di riferimento delle società benefit del campione analizzato.

Nel campo nell'edilizia, accanto alla normale attività di costruzione, manutenzione e riparazione di edifici, sono state previste le seguenti finalità di beneficio comune:

- il design e l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
- la riduzione dei rifiuti con particolare attenzione al riciclo e al recupero;

- la riduzione dell'impatto sull'ambiente e sulle persone delle bonifiche di materiali contenenti amianto;
- l'utilizzo di materiali e procedure, sia in fase progettuale che esecutiva, che hanno come parametri essenziali l'impatto ambientale, energetico e la salute delle persone;
- lo studio, la programmazione e l'applicazione di procedure per la gestione delle attrezzature, dei mezzi di sollevamento, dei mezzi operativi, autocarri, autovetture, al fine di ridurre l'impatto ambientale;
- la progettazione e l'applicazione sul campo di procedure virtuose, sostenibili e facilmente utilizzabili, per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;

Nel settore della consulenza, le principali attività di beneficio comune previste dalle società benefit del campione, che ampliano e arricchiscono l'attività di consulenza, dalle quali dipende nel lungo periodo il bene dell'azienda e, allo stesso tempo, l'impatto positivo sul contesto, sono:

- la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera attraverso un dialogo collaborativo con gli *stakeholder*, tra cui organizzazioni *non profit* il cui scopo sia allineato con quello della società;
- la promozione di modalità di lavoro sostenibile, che favorisce modalità *smart* e flessibili di gestione delle attività e che favorisce la creazione di un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, alla crescita e al benessere delle persone, per sviluppare le competenze e il potenziale di ognuno, rispettare i tempi e i bisogni individuali e fare aumentare costantemente la soddisfazione di lavorare per l'azienda, da realizzarsi anche attraverso la previsione di un sistema di incentivazione premiale per i dipendenti e collaboratori volto a fidelizzare questi ultimi alla *mission* aziendale;
- la partecipazione ad attività culturali e sociali di supporto alla comunità locale e alle categorie a basso reddito;
- consulenza alla valutazione dell'impatto sociale e ambientale;
- creare valore economico, in modo sostenibile per tutte le parti coinvolte, non al fine di distribuire profitto ai soci ma come mezzo per dare continuità all'impresa e massimizzare l'impatto sociale;
- aiutare individui e organizzazioni, siano esse aziende *profit* o enti del terzo settore, a interpretare e realizzare al meglio il proprio ruolo sociale, in modo da contribuire alla creazione di una cultura della partecipazione, della responsabilità e della sostenibilità;

Nel contesto industriale, quindi di quelle imprese impegnate nella produzione di beni, le attività benefit più rilevanti che sono state previste sono le seguenti:

- contribuire allo sviluppo di un'economia circolare, gestendo materie derivanti dalla lavorazione di altri prodotti, per farla diventare un'attività che sia in grado di sostenere il processo di filiera;
- recupero in maniera sostenibile, senza ulteriore consumo di suolo, di fabbricati rurali di servizio dispersi nelle campagne e da anni dismessi per impiegarli come luoghi funzionali, destinati allo stoccaggio e alla logistica riabilitando così il patrimonio non più utilizzato;
- tutela del sistema ambientale e degli attori coinvolti, favorendo la tracciabilità della filiera, cioè la possibilità di sapere con esattezza quali quantità vengono prodotte e trasferite, a quali destinatari e, in comparazione con altri prodotti più tradizionali, con quali impatti;
- produzione di una risposta virtuosa al problema ambientale direttamente collegato alle pratiche di combustione dei residui e al conseguente aumento dell'inquinamento dell'aria in termini di polveri sottili e CO<sub>2</sub>;
- la valorizzazione del legame che si è costruito nel tempo tra materia e territorio introducendo una leva determinante nelle strategie di marketing territoriale capace di dare evidenza alla dimensione di questa nuova e diversa economia circolare;
- la resa a disposizione di materiali da costruzione a bassissimo impatto ambientale che possano rappresentare un contenuto strategico nella definizione di un'architettura ed una edilizia a energia (quasi) zero e l'incentivazione dell'utilizzo delle fibre naturali come reale alternativa ai prodotti petrolchimici;
- sviluppo e produzione di materiali biocompositi<sup>86</sup>, con particolare attenzione all'utilizzo dei prodotti secondari della produzione agroalimentare con caratteristiche di elevata efficienza energetica;
- garantire il corretto smaltimento dei rifiuti riciclabili e promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità;
- selezionare materie prime derivanti da un processo di pieno rispetto dell'ambiente;
- prediligere fornitori con un approccio sostenibile, etico ed equo;

---

<sup>86</sup> I biocompositi sono prodotti ottenuti dalla combinazione di più materiali naturali o riciclati che insieme hanno caratteristiche migliori.

- la tutela, la difesa e la salvaguardia della natura e dell'ambiente, anche mediante il costante impegno all'utilizzo sempre maggiore di risorse rinnovabili per la realizzazione dei prodotti.

Una delle società appartenenti a questo settore, la Danone S.p.A., divide il proprio scopo benefit in tre categorie, ovvero:

- *one planet*: proteggere l'unico pianeta che abbiamo attraverso la ricerca sistematica e l'implementazione di soluzioni in grado di anticipare il futuro, che abbiano l'obiettivo di migliorare i nostri impatti ambientali promuovendo una cultura di utilizzo responsabile delle risorse e considerando l'intero ciclo di vita del prodotto;
- *one health*: promuovere la salute attraverso l'alimentazione con la ricerca, lo sviluppo e la promozione di prodotti sempre più salutari attraverso il continuo studio di nuove soluzioni in termini di gusto e profilo nutrizionale;
- *one community*: valorizzare le persone e le comunità all'interno delle quali la società opera. A partire dalle proprie persone, l'impegno a sostenere pratiche e spazi di lavoro a misura di tutti per creare una cultura inclusiva e flessibile, capace di accogliere le sfide e le esigenze delle nuove generazioni.

Nel campo del commercio, come si può notare di seguito, a differenza degli altri settori analizzati, le attività benefit sono meno connesse all'attività principale svolta dalla società, essendo un settore non caratterizzato da un particolare processo di produzione o da un ciclo di attività all'interno del quale poter inserire delle attività benefit, cosicché esse sono inevitabilmente sconnesse con lo scopo principale della società. Le principali attività benefit riscontrate sono:

- immissione in commercio prodotti cosmetici di origine naturale nel rispetto della fisiologia della pelle, adatti anche alle pelli di persone in terapia e nel rispetto dell'ambiente massimizzando l'utilizzo di materiali e *packaging* riciclabili e sostenendo iniziative filantropiche nei confronti di categorie di soggetti coinvolti direttamente e indirettamente, dall'attività societaria;
- destinazione di una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone, territori e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico ed archeologico presenti nel luogo ove opera o sul territorio nazionale, alla diffusione ed al sostegno delle attività culturali e sociali,

nonché al sostegno di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale;

- raccolta e riciclo di prodotti destinati altrimenti ad essere gettati;
- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali, in particolare il modello di *B-Corp* e la forma giuridica di società benefit nel settore nel settore in cui opera la società;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni *non profit*, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società.

Come ultimo settore di riferimento del campione analizzato rimane quello della fornitura di servizi, il settore al quale appartengono la maggior parte delle società benefit del campione analizzato. Anche in questo caso le attività benefit si discostano, talvolta, dal servizio offerto dalla società benefit in modo prevalente. Le attività benefit distintive che caratterizzano questo settore sono le seguenti:

- perseguire il fine di concorrere alla serenità dei propri soci, dei propri dipendenti, dei propri collaboratori e della propria filiera produttiva, ovvero i clienti, i fornitori ed i consulenti;
- gestire il riciclo delle acque piovane, attuare una stretta raccolta differenziata. Utilizzare esclusivamente illuminazioni ecologiche, ridurre al minimo le stampe cartacee, gestire il tema della mobilità delle maestranze e soprattutto concorrere all'obiettivo di abbattere significativamente le emissioni di CO<sub>2</sub>, tendendo al totale azzeramento delle stesse;
- rafforzare il proprio ruolo di ponte tra la realtà del lavoro e il territorio, impegnandosi ad aumentare il proprio impatto sociale e culturale, mettendo a disposizione i propri ambienti per attività di formazione e promuovendo eventi divulgativi, sostenendo così un modello di impresa interdipendente e aperto allo scambio e alla contaminazione con tutti i propri *stakeholder*, coinvolgendo la propria comunità di riferimento e con un'attenzione particolare ai giovani e alla categorie svantaggiate;
- impegno a fornire servizi innovativi e sostenibili attraverso la promozione e la diffusione dei propri valori, un modello imprenditoriale aperto in termini di scambio di idee e competenze, la connessione tra persone e tecnologia e attraverso progettualità che abbiano anche finalità positive sociali e ambientali;
- nei confronti dei cittadini con i quali si entra in contatto la società intende operare sensibilizzandoli, incentivandoli e fornendo loro adeguati strumenti per diventare attori

e protagonisti del sostegno al mondo del *non profit* attraverso un'interazione positiva con le imprese;

- nei confronti delle imprese con le quali si entra in contatto, la società intende operare sviluppando modelli di business e servizi utili alle stesse e che permettano ed incentivino le stesse a coinvolgere nel processo produttivo/commercial le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel territorio ed in particolare quelle che si occupano di Salute, Cultura, Sport e tempo libero in modo che esse possano trarne beneficio e risorse economiche da dedicare alla propria missione istituzionale;
- la promozione di politiche di contrasto alla diseguaglianza digitale nel territorio dove opera la società tese al raggiungimento della parità di accesso ai servizi di telecomunicazione per ostacolare i fenomeni di urbanizzazione forzata o delocalizzazione delle imprese;
- operare nella realizzazione dei propri eventi e delle proprie iniziative seguendo i principi della progettazione sistemica, al fine di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale dell'attività, includendo nella visione olistica che sta alla base di questo approccio anche gli aspetti sociali legati non solo all'attenzione per i diritti di tutti, ma anche l'impegno all'inclusione di soggetti spesso esclusi da analoghe iniziative. Il tutto allo scopo di creare modelli di azione virtuosi da porre in condivisione, così da renderli patrimonio della collettività;
- il supporto all'avviamento e la gestione di *start-up* e attività imprenditoriali, anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni o quote societarie, il cui scopo sia il più possibile compatibile con i principi di innovazione, ecosostenibilità e perseguimento di uno stile di vita più sano;
- privilegia l'utilizzo di messaggi positivi nelle proprie attività e progetti di comunicazione promuovendone l'impatto sociale e ambientale positivo, con particolare attenzione allo sviluppo di una cultura inclusiva per il superamento di stereotipi estetici e culturali, basando la propria operatività, in linea con i valori fondanti, sul rigoroso rispetto delle persone secondo i principi di etica, trasparenza e inclusività.

La definizione e il raggiungimento di obiettivi di beneficio comune, quindi, varia in ragione degli scopi etici prefissati, dei valori morali che una società possiede, i quali stanno alla base delle scelte e influenzano in ogni aspetto la vita aziendale.



### 3.3 Ulteriori considerazioni

Per rispondere alle responsabilità che vengono attribuite all'organo amministrativo di una società in generale, quindi ciò è valido anche per le società benefit, possono essere creati dei sottocomitati all'interno dell'organo stesso a cui vengono delegati particolari compiti, al fine di presidiare gli obblighi normativi e le attese degli *stakeholder*. I tipici comitati che vengono consigliati dai codici di autodisciplina sono:

1. il comitato nomine, il quale si occupa di selezionare i nuovi consiglieri di amministrazione;
2. il comitato di controllo, il cui compito è quello di monitorare i meccanismi di controllo interno, i sistemi di gestione del rischio e il processo di approvazione dei documenti finanziari obbligatori;
3. il comitato sulle remunerazioni, predisposto alla valutazione dell'adeguatezza della politica di remunerazione del management<sup>87</sup>.

Nel caso specifico una delle società benefit, l'unica del campione analizzato, ha previsto nel proprio statuto un particolare comitato interno predisposto esclusivamente per le finalità di beneficio comune, il cosiddetto comitato aziendale di sostenibilità.

Le funzioni che vengono attribuite a questo specifico comitato possono essere molteplici.

In particolare, ad esso vengono attribuiti i seguenti compiti:

- esaminare le indicazioni di politiche e strategie in materia di sostenibilità ed esprimere un parere al Consiglio di Amministrazione a tale riguardo;
- portare alla condivisione del Consiglio di Amministrazione e degli altri comitati endoconsiliari politiche fondate sui principi di business sostenibile, che tengano conto dell'evolversi degli scenari di riferimento e identifichino opportunità e creino valore anche nel lungo termine per gli *stakeholders*, quali l'etica, la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento al tema del cambiamento climatico, il progresso socio-economico dei territori dove opera la società, la tutela dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze e l'uguaglianza di trattamento delle persone;
- esaminare l'impostazione generale della relazione annuale di sostenibilità e l'articolazione dei relativi contenuti, nonché la completezza e la trasparenza della comunicazione fornita agli *stakeholders* attraverso il medesimo report, rilasciando in proposito un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione;

---

<sup>87</sup> A. ZATTONI, *Corporate governance*, Egea, Milano, 2015, pp.339-341.

- verificare il corretto utilizzo degli standard di valutazione utilizzati per la predisposizione della relazione annuale;
- monitorare e proporre le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune;

Una società benefit del campione analizzato, anche in questo caso l'unica, ha previsto statutariamente un impegno di "carattere economico" singolare, differenziandosi da tutti gli altri analizzati.

La società in oggetto ha previsto di destinare il 5% dei propri utili per realizzare e sostenere progetti e iniziative *non profit*. Anche altre società hanno previsto la collaborazione con imprese del Terzo settore, ma questo è stato l'unico caso di società benefit che abbia previsto un obbligo diretto ed esplicito a favore di enti *non profit*.

## CAPITOLO IV. UN CASO EMPIRICO: PERLAGE S.R.L.

Per avere un quadro della disciplina ancora più chiaro si è deciso di inserire nel presente elaborato la testimonianza di una società che ha affrontato dapprima il percorso per l'ottenimento della certificazione *B-Corp* e, successivamente, si è trasformata in società benefit.

La società in esame è denominata Perlage S.r.l. (di seguito “Perlage” o “società”) con sede a Farra di Soligo (TV), società operante nel settore della produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate.

La storia di Perlage nasce nel 1985 quando i 7 fratelli Nardi hanno deciso di iniziare l'avventura dell'agricoltura e la viticoltura biologica, partendo dalla Riva Moretta, lo storico vigneto nel cuore del Prosecco Superiore D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Questa scelta ha portato la società ad essere, oggi, uno dei più rinomati produttori di vino biologico del Veneto, nonché tra le poche aziende che producono Prosecco biologico D.O.C.G. presenti all'interno del Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.

L'attenzione che la società pone alla sostenibilità in viticoltura abbraccia l'intero processo produttivo, fin dalla scelta del terreno più adatto a quella del singolo vitigno protraendosi con estrema cura in ogni pratica agronomica in vigneto, in tutte le fasi di vinificazione e conservazione, sino alla vendita<sup>88</sup>.

Fin dall'inizio l'attività svolta dalla società è stata indirizzata al perseguimento di un impatto positivo sull'ambiente e la comunità tradotto nell'assunzione di sette responsabilità verso gli *stakeholders*, che sono:

1. Responsabilità verso il cliente: tutti i vini con marchio Perlage sono certificati e sono garanzia di massima qualità di prodotto. La società assicura che la qualità dei suoi vini non sarà mai sottomessa alle leggi di mercato perché un prodotto non può essere al di sotto dello standard qualitativo che la cantina di Perlage si propone di avere. Offrono al consumatore la garanzia di un vino biologico genuino, certificato, con attenzione al prezzo ma sempre coerente con gli obiettivi qualitativi prefissati;
2. Responsabilità verso l'ambiente: la coltivazione biologica promossa dalla società ha come obiettivo la limitazione dei trattamenti chimici nocivi per la vite, la terra, l'aria e l'acqua. Gli elementi che circondano la collina destinata alla coltivazione sono

---

<sup>88</sup> < <https://www.perlagewines.com/chi-siamo/storia/> >

- salvaguardati perché parte integrante del territorio e permettono il benessere e la salute dei cittadini;
3. Responsabilità verso le relazioni umane: la società crede fortemente nel valore dell'inclusività e che fare rete sia una ricchezza;
  4. Responsabilità verso la comunità locale: dai fornitori ai distributori ai quali offrono la garanzia di una collaborazione durevole e di un servizio affidabile, le associazioni e le scuole che supportano e dalle quali ricevono sempre nuovi spunti per crescere e migliorare, le amicizie coltivate negli anni grazie alla passione per il vino e per la cultura enogastronomica, le famiglie che apprezzano la convivialità;
  5. Responsabilità verso la società: si impegnano a diffondere i propri valori e i propri progetti;
  6. Responsabilità verso il futuro: lavorano per far crescere costantemente l'azienda in modo da poter avere sempre la possibilità di integrare nuovi giovani e nuove risorse umane;
  7. Responsabilità verso il reinvestimento degli utili in progetti innovativi: la società investe in tecnologie, innovazione, mercati, sviluppo delle risorse umane e delle competenze interne, tutto quasi esclusivamente tramite autofinanziamento<sup>89</sup>.

Questa volontà e dedizione verso la sostenibilità in senso ampio hanno portato la società a richiedere ed ottenere nel 2016 la certificazione *B-Corp* e alla successiva trasformazione in società benefit nel 2019, per apporre uno stampo perenne alla propria *mission*, che appunto non è esclusivamente quella di conseguire utili, ma anche quella di creare un beneficio comune durante l'esercizio dell'attività d'impresa, dimostrandolo a livello statutario, in modo tale che gli amministratori che seguiranno in futuro continuino a svolgere l'attività d'impresa orientata al duplice scopo.

Divenire società benefit ha confermato e ribadito le responsabilità verso tutte le categorie di *stakeholders* su elencato, appunto perché ora la società dovrà rigorosamente rispettare la normativa sulle società benefit, con tutto quello che ciò comporta come precedentemente analizzato.

La società, nel triennio trascorso tra l'ottenimento della certificazione *B-Corp* e la trasformazione in società benefit, ma soprattutto negli ultimi due anni del triennio, ha seguito un percorso di sensibilizzazione, di consapevolezza, soprattutto a livello di compagine sociale, per apprendere le implicazioni che divenire una società benefit comporta. Quello della

---

<sup>89</sup> < <https://www.perlagewines.com/chi-siamo/mission/> >

formazione e della sensibilizzazione dell'intera realtà aziendale verso temi di sostenibilità ambientale e sociale possiamo definirlo come il primo *step* da intraprendere per il raggiungimento dello *status* di società benefit. Ciò potrebbe non essere sempre facile e agevole, non tanto per i dipendenti e i responsabili di una società che magari, in una realtà come quella di Perlage, affrontano quotidianamente questi temi, ma per la compagine sociale, che spesso, ricoprendo un ruolo "esterno" rispetto a chi concretamente contribuisce allo svolgimento dell'attività d'impresa, potrebbe non essere d'accordo o non condividere a pieno questi ideali, anche solo semplicemente perché non ha idea di cosa significhi essere una società benefit, confondendola, ad esempio, con un ente *non profit*, il cui scopo è esclusivamente quello sociale, senza possibilità di dividere gli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa.

Una volta portato a termine questo processo di formazione la società, con l'aiuto di consulenti esterni, è arrivata all'introduzione nel proprio statuto di cinque finalità di beneficio comune, ovvero:

- conservazione, rigenerazione e promozione del territorio, favorendone la conversione delle coltivazioni viticole al biologico e biodinamico e la fruizione in salute da parte dei cittadini, compreso il perseguimento di sinergie con soggetti *profit* e *non profit* per la ricerca, diffusione ed implementazione di buone pratiche agricole;
- integrazione nel processo produttivo di buone pratiche che rispettino i principi della sostenibilità ambientale e sociale, in linea con i seguenti criteri: risparmio ed efficienza energetica, valutazione dell'impronta carbonica e idrica, economia circolare, uso delle fonti rinnovabili;
- climi di lavoro positivi ed inclusivi tra i collaboratori, tutelandone i diritti e doveri, la sicurezza, la formazione, la valorizzazione, lo sviluppo delle potenzialità, compresa l'adozione di misure concrete di *welfare* aziendale;
- incremento del benessere della comunità locale in cui opera, mediante supporto ad iniziative ed attività dirette o indirette, soprattutto a vantaggio di persone in condizioni di svantaggio sociale;
- sviluppo di eventi formativi e culturali, anche in collaborazione con soggetti terzi, finalizzati ad integrare e diffondere stili di vita corretti e sostenibili per l'ambiente.

Il fatto di essere diventati *B-Corp* nel 2016 ha permesso alla società di strutturarsi in maniera più adeguata sui temi relativi alla sostenibilità ambientale e sociale e di veicolare in modo più preciso le attività volte a questo scopo, creando un'area all'interno della società che si occupa esclusivamente di questi temi, la quale si dedica, tra le altre funzioni, alla redazione della relazione annuale benefit, all'adesione a dei progetti di ricerca e ai progetti con le scuole.

La società nell'ultimo decennio è costantemente cresciuta, sia in termini patrimoniali che in termini economici. Precisamente, da quando la società ha ottenuto la certificazione *B-Corp* fino ad oggi (non si è tenuto conto dei dati del 2020 data l'influenza pandemica sui risultati di bilancio di bilancio, annualità non ritenuta rappresentativa dell'effettiva capacità aziendale di produrre reddito) ha ottenuto un aumento del fatturato del 16%, passando da euro 6,5 milioni a euro 7,5 milioni. Ci si è chiesti se tale aumento possa essere attribuito alla maggiore considerazione che i clienti hanno riposto nella società dato l'impegno con il quale la stessa affronta i temi riguardanti la sostenibilità, sia ambientale che sociale, o comunque se l'aver ottenuto la certificazione rilasciata dall'ente *B Lab* possa aver influenzato tali risultati economici. Non è possibile dare una risposta precisa e puntuale a questo quesito, ma sicuramente l'aver implementato i rapporti e le relazioni con la comunità che circonda l'impresa ha contribuito allo sviluppo del marchio, venendo apprezzato maggiormente dai consumatori finali attenti al processo di produzione del vino e agli obiettivi di beneficio comune che la società si prefigge quotidianamente di raggiungere.

Nella tabella di seguito viene riportata una sintesi dei principali valori patrimoniali ed economici della società dal 2016 al 2019.

<i>valori in €/000</i>	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Ricavi delle vendite	6.482	6.644	7.147	7.551
EBITDA	758	539	631	1.429
Utile Netto	313	171	173	785
Totale Attività	6.765	7.718	7.468	7.964
Patrimonio Netto	2.634	2.805	2.978	3.763
Posizione Finanziaria Netta	373	594	11	(434)

**Fonte: AIDA**

Per quanto riguarda il sostenimento dei costi legati al raggiungimento degli obiettivi benefit, ovvero uno dei motivi che potrebbe spingere una qualsiasi impresa ad abbandonare l'idea di trasformarsi in società benefit, non si evidenziano particolari costi aggiuntivi da parte della società, e ciò è spiegato dal fatto che la società, sin dalla propria nascita, è stata sempre orientata alla produzione biologica, tanto da essere la prima produttrice di Valdobbiadene Prosecco Superiore Biologico DOCG, quindi prestando attenzione all'ambiente e alla comunità circostante. Gli unici costi aggiuntivi possono riassumersi nell'onere per l'ottenimento della certificazione *B-Corp* e nei meri costi legati agli obblighi da rispettare da parte di una società

benefit, ovvero quello del personale predisposto alla realizzazione degli obiettivi benefit e alla redazione della relazione annuale benefit. Comunque, la società predispone un *budget* minimo entro il quale contenere i costi legati alle attività benefit, il quale potrebbe anche essere rivisto in corso d'anno in base alle necessità del momento.

Perlage cerca di inserire in ogni attività che intraprende l'aspetto ambientale e sociale e questo fa sì che i due scopi, quello lucrativo e quello di beneficio comune, vadano di pari passo, in modo parallelo, senza quindi privilegiare l'uno o l'altro. Dedicano lo stesso impegno e la stessa dedizione ad entrambi gli scopi, interconnettendoli e cercando di ottenere il massimo risultato possibile sia in termini di profitto (scopo lucrativo) che in termini di beneficio comune (scopo benefit). Inoltre, la società si impegna quotidianamente a migliorare ed implementare il proprio impegno verso tutte le categorie di *stakeholder*, somministrando loro questionari che aiutano sia questi ultimi a comprendere gli obiettivi della società sia la società stessa, permettendole di cogliere le esigenze del momento, cosicché possano essere sempre soddisfatti nel miglior modo possibile.

Nello stabilire le azioni da intraprendere concretamente per il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune, la società guarda come primo aspetto alle necessità, sia a breve che a medio/lungo periodo. Per cui, appunto, ci sono dei progetti che prevedono l'impegno da parte della società in più annualità, quindi, ogni anno decidono come affrontare la questione, basandosi sul passato e adeguando il progetto alle eventuali necessità che si possono verificare. Un esempio di questi progetti potrebbe essere quello orientato alla riduzione delle emissioni, il quale essendo un progetto particolarmente ampio e complesso, prevede determinate azioni da parte della società che vengono costantemente riviste, adeguate e monitorate nel corso degli anni. Ci sono poi altri progetti che vengono sviluppati ogni anno e magari ripetuti negli anni successivi con qualche variazione, come la collaborazione con le scuole e l'università, sempre tesi ad affrontare i temi che riguardano l'ambiente, il sociale o la comunità in generale.

Quest'anno, ad esempio, sulla scia della campagna delle *B-Corp* incentrata sul tema della parità di genere, la società ha iniziato a dedicarsi anche a questa nuova tematica, tema fino ad ora non affrontato, cosicché sono stati previsti dei corsi di formazione a riguardo sul tema in generale, per poi passare alla formazione di gruppi di lavoro dedicati a temi più specifici, come il *gender pay gap*<sup>90</sup>.

---


<sup>90</sup> Il *gender pay gap* riguarda la differenza tra lo stipendio medio degli uomini e quello delle donne che svolgono un lavoro dipendente.

Come standard di valutazione per la redazione della relazione annuale benefit la società utilizza il *B Impact Assessment*, sia per praticità sia perché viene considerato il più attendibile nel rispettare i criteri che la legge impone. La relazione viene pubblicata verso la fine dell'anno sul sito internet della società ed è relativa agli obiettivi di beneficio comune raggiunti nell'anno precedente.

Dopo 3 anni dalla prima certificazione Perlage mantiene il suo impegno nell'utilizzare il business come forza positiva e nel mese di marzo 2020 si ri-certifica *B-Corp*. L'iter di ricertificazione è durato circa 9 mesi, si è concluso con il risultato di 91,7 (+11 punti rispetto al 2016). Si ricorda, che il punteggio minimo al superamento del quale viene rilasciata la certificazione di *B-Corp* è 80.

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalla società nelle 5 sezioni di valutazione, ovvero:

- *Governance*: riguarda la gestione e amministrazione, il codice etico, la trasparenza delle informazioni, il coinvolgimento degli stakeholder, ecc.;
- *Lavoratori*: tipologie di impiego, remunerazioni, benefit, assistenza sanitaria, sviluppo professionale, informazione e coinvolgimento, ecc.;
- *Comunità*: rapporto con la diversità, fornitori e clienti a livello locale, donazioni e altre forme di aiuto alla comunità locale, ecc.;
- *Ambiente*: utilizzo di materie prime, emissioni di CO<sub>2</sub>, emissioni in aria, nell'acqua, gestione rifiuti, biodiversità, gestione trasporti, ecc.;
- *Clienti*: forme di informazione e coinvolgimento nella gestione aziendale, impatto dei propri prodotti/servizi.





Come si può notare dal grafico, l'area di valutazione dove la società ha ottenuto il miglior punteggio è quella relativa all'ambiente, da sempre il loro punto di forza, grazie all'adozione di pratiche sostenibili lungo tutta la filiera produttiva e grazie all'impegno assunto dalla stessa nell'economia circolare. Nel complesso, l'economia circolare è, per sua natura, un'economia di recupero. Non si tratta tanto di fare di più con meno ma, piuttosto, di fare di più con ciò di cui già si dispone. In altre parole, l'economia circolare si basa sostanzialmente sull'eliminazione delle opportunità perse, risolvendo il problema dello scarso utilizzo<sup>91</sup>.

Accanto a ciascuna delle 4 aree di valutazione previste dall'allegato 5 della legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 (*governance, people, community e planet*), la società, nella propria relazione annuale, affianca gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals, SDGs*), ovvero 17 obiettivi fissati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2015 che mirano ad ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti.

Questi obiettivi, conosciuti anche come Agenda 2030, sono inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 *target* o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

L'attuazione dell'Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell'informazione e cultura<sup>92</sup>.

Perlage, per misurare le proprie performance sotto il profilo degli *SDGs*, ha utilizzato la piattaforma on line *SDGs Action Manager* sviluppata dall'organizzazione *UN Global Compact* in collaborazione con *B Lab*.

Perlage si distingue particolarmente su 3 degli obiettivi su illustrati:

- *SDG12. consumo e produzioni responsabili*: dedicato alle pratiche di economia circolare, valutazione dell'impatto della catena di fornitura, comunicazione delle *performance* di sostenibilità;
- *SDG14. vita sott'acqua*: dedicato alle pratiche volte ad evitare l'inquinamento dei mari, con un'attenzione all'intero ciclo di vita del prodotto, in particolare l'utilizzo di microplastiche e plastiche monouso;

---

<sup>91</sup> M. ESPOSITO, T. TSE, K. SOUFANI, *L'avanzata dell'economia circolare*, Harvard Business Review, 2015.

<sup>92</sup> < <https://www.agenziacoesione.gov.it/> >

- SDG15. *vita sulla terra*: dedicato alle pratiche di utilizzo sostenibile del terreno e alla salvaguardia dell'ambiente naturale<sup>93</sup>.

---

<sup>93</sup> Dati relativi al bilancio di sostenibilità 2020 della società, disponibile al seguente indirizzo < <https://www.perlagewines.com/chi-siamo/trasparenza/> >

## CONCLUSIONI

Al di fuori degli Stati Uniti, l'Italia è stato il primo paese ad introdurre una legislazione sulla società benefit, un particolare tipo di società che si caratterizza per la promozione di finalità sociali e, in particolare, per l'attenzione prestata agli interessi di una platea di stakeholder più ampia rispetto a quella dei soli soci.

Da un'analisi comparata tra la disciplina della società benefit italiana, quella della *benefit corporation* della *Model Benefit Corporation Legislation* (MBCL) introdotto grazie alla spinta di *B Lab* e quella della *Public Benefit Corporation* (PBC) del Delaware, risulta chiaro che il legislatore italiano ha fatto riferimento ad entrambi i modelli americani, adottando soluzioni analoghe all'uno o all'altro dei due a seconda degli aspetti considerati e ritenuti meritevoli di considerazione.

Nell'ordinamento italiano le società benefit non rappresentano il primo caso in cui si consente che l'attività d'impresa privata sia utilizzata per la promozione di finalità di natura non strettamente economica. Ad esempio, già nel contesto degli enti *non profit* del primo libro del Codice civile, in particolare le associazioni e le fondazioni, si assiste alla volontà del legislatore di realizzare una vera e propria opera di istituzionalizzazione creando un "diritto del terzo settore", quale sottoinsieme del diritto privato delle organizzazioni<sup>94</sup>, introducendo tre criteri concorrenti che delimitano la fattispecie : *i*) la natura privata dell'organizzazione, *ii*) il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e *iii*) lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività tra quelle riconosciute esplicitamente dal legislatore come di interesse generale. Un'altra riforma orientata verso tal senso è quella relativa alla disciplina dell'impresa sociale del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, con la quale è stato permesso di affiancare finalità di natura ideale e altruistica con l'esercizio dell'attività d'impresa, seppur nel rispetto di un limite costante, ovvero è prevista la possibilità di ottenere utili, ma questi non possono essere distribuiti tra i soci.

A seguito delle varie crisi economiche susseguitesi nell'ultimo secolo, soprattutto con riferimento alla crisi finanziaria dei mutui *subprime* del 2008, si è data maggiore rilevanza al ruolo che svolge il settore *non profit*, facendo emergere la sua essenzialità all'interno del regime economico dello Stato<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> C. BORZAGA, *Opportunità e limiti della riforma del terzo settore*, in *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, 2018, p. 57.

<sup>95</sup> G. RESTA, *Le società benefit in Italia: problemi e prospettive*, in *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, 2018, p. 453.

L'introduzione nel nostro ordinamento delle società benefit non pare quindi ascrivibile al filone del Terzo settore e deve escludersi in linea di principio che essa valga ad individuare un ulteriore operatore di tale settore accanto alle organizzazioni *non-profit* e alle imprese sociali.

Piuttosto le società benefit sembrano iscriversi, come già osservato per le *benefit corporations* nell'ordinamento americano, in un fenomeno di progressiva ibridazione dei modelli in cui si appanna la distinzione tra *for-profit* e *non-profit* e si introducono “nuove forme ibride di modelli organizzativi”, caratterizzate dal perseguimento, accanto allo scopo di lucro, di obiettivi sociali, con inevitabile compressione della finalità del massimo profitto<sup>96</sup>.

Con l'introduzione della disciplina delle *benefit corporation* americana, alla quale l'Italia si è ispirata, si assiste alla creazione di un nuovo settore, c.d. “quarto settore”, che va oltre il pubblico, il *non profit* e il *for profit*, unendo profitti e benefici per l'ambiente e la società. “*We are in a new era*”, come esordiva Heerad Sabeti in un articolo di ormai 10 anni fa, pubblicato sulla prestigiosa rivista *Harward Business Review*, riguardante proprio il tema della nascita di un nuovo settore,

Un'impresa, in quanto tale, non ha una sua coscienza, non può essere vista come un soggetto morale, ma può essere considerata un sistema o una struttura più o meno moralmente connotata e quello che conta è proprio la prospettiva etica di una realtà aziendale, ovvero il modo d'inquadrare e risolvere i problemi, inserendo i principi morali negli atti di scelta.

Il comportamento aziendale sotto il profilo etico è, dunque, sempre il risultato di un processo dialettico nel quale entrano in gioco valori personali e dell'organizzazione, presupponendo che la comprensione e l'accettazione di valori etici richiede una forte volontà del vertice aziendale e spesso dei tempi che si misurano in molti anni, non essendo un processo immediato. Il percorso da affrontare per raggiungere gli obiettivi etici prefissati è univoco per ogni singola realtà aziendale, condizionato dai valori già presenti e da quelli che si intende raggiungere.

Senza dubbio le difficoltà più grosse si riscontrano nelle imprese molto grandi, mentre in quelle più piccole l'introduzione di modalità etiche risulta più semplice (distanza tra il vertice e la base dell'organizzazione), come risulta più semplice nelle imprese nuove e meno in quelle già attive da tempo.

La maggiore responsabilizzazione etica delle imprese, in relazione ai vari *stakeholders*, può essere un fattore utile anche in termini di competizione e sviluppo dell'azienda, comportando sia una maggiore consapevolezza della propria situazione e delle interrelazioni ad essa

---

<sup>96</sup> S. CORSO, *Op. cit.*, p. 1.

connesse, sia una più ampia conoscenza da parte dei manager/imprenditori di ciò che accade in modo esplicito, implicito o nascosto nel sistema molto complesso che devono guidare.

Le informazioni non finanziarie sono diventate fondamentali tanto che gli investitori escludono determinati investimenti sulle base di esse. Trasformare gli obiettivi in azioni mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, misurare gli sviluppi delle attività e i cambiamenti nel medio periodo per poi descrivere gli impatti sul contesto di riferimento rappresentano fattori che hanno una influenza positiva sul ritorno degli investimenti. Le società benefit sono considerate vantaggiose per gli stakeholder e attraenti per gli investitori proprio perché offrono trasparenza all'interno delle tutele legali. Rendere trasparente lo scopo di avere un impatto positivo sulla società è di certo una base solida sulla quale creare una condivisione di valore allineata con la vision aziendale di lungo termine<sup>97</sup>.

Il tema della società benefit, così come visto e analizzato nel presente elaborato, rappresenta senza dubbio un punto sul quale non si può sorvolare nei prossimi anni. Le società benefit nascono dalla saturazione del classico modo di fare impresa basato sul profitto senza prendere in considerazione ciò che circonda l'azienda (ambiente, persone e società).

Fortunatamente la questione sembra in notevole crescita tra le varie realtà aziendali, basti pensare che in neanche un anno sono quasi raddoppiate le società benefit; peccato non aver raggiunto prima questa consapevolezza, anche se la strada da fare è ancora tanta. Occorre intraprendere un percorso di sensibilizzazione a livello generale, partendo dalla popolazione più giovane arrivando a coloro che ormai hanno raggiunto i loro obiettivi di vita, più anziani, soprattutto perché il nostro tessuto imprenditoriale è caratterizzato da tante piccole medie imprese a conduzione familiare con a capo spesso il fondatore, per il quale questi argomenti sembrano qualcosa di irraggiungibile e impossibile da ottenere. Chiunque decida di intraprendere una qualsiasi attività d'impresa, ad oggi non può prescindere dai temi riguardanti la sostenibilità ambientale, sociale e culturale, con riguardo alla realtà circostante.

In un mondo in profonda e rapidissima trasformazione, le forme giuridiche di impresa dominanti sono rimaste praticamente immobili per decenni. È indispensabile un'evoluzione delle forme giuridiche di impresa, per rispondere alla crescente attenzione dei mercati e alla pressione dei legislatori. L'attività d'impresa è uno dei principali fattori da cui dipendono non solo la produzione di ricchezza e benessere, ma anche gli equilibri sociali e ambientali. Le Società Benefit rappresentano una valida e scalabile risposta per le esigenze del nostro tempo,

---

<sup>97</sup> TODARO D.L., TIBILETTI V., FORNACIARI L., *Le società benefit italiane in continua crescita*, in *Amm. e Fin.*, 7, 2020, p. 49.

con la speranza che possano aumentare costantemente nel tempo fino a raggiungere la maggior parte delle società regolarmente attive.

Per troppi anni abbiamo chiesto al nostro pianeta più di quanto esso potesse darci rigenerandosi naturalmente, sfruttandolo in modo eccessivo, cosicché oggi un cambiamento di rotta è inevitabile se vogliamo continuare a vivere in modo sereno, noi, i nostri figli e chi dopo di loro verrà.

Le società benefit rappresentano un modello societario innovativo, in un contesto in cui la sostenibilità è entrata a pieno diritto nel vocabolario di imprese, istituzioni e cittadini. Avviare una riflessione sulla transizione a società benefit può rappresentare un'occasione per focalizzare il vero scopo per cui un'azienda sorge, la cultura dell'organizzazione e rivedere prodotti e processi, coniugando il profitto con la creazione di beneficio comune.

Diventare società benefit, in un mondo sempre più attento alla sostenibilità in ogni ambito, sicuramente può essere un fattore vincente e di successo per qualsiasi società, sempreché ciò sia affiancato ad una solida gestione dei flussi di cassa, ad una leadership appassionata, ad una strategia coerente e a qualsiasi altro fattore che sta alla base di un'impresa di successo.



## BIBLIOGRAFIA

### LETTERATURA:

- ALPA G., *Responsabilità degli amministratori di società e principio di “sostenibilità”*, in *Contr. Impr.*, 3, 2021.
- BELLAVITE PELLEGRINI C., CARUSO R., *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, EGEA, 2020.
- BORZAGA C., *Opportunità e limiti della riforma del terzo settore*, in *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, 2018.
- BUSANI A., CORSO M., *Gli oggetti delle società in ordine alfabetico, con formulario e codici ateco*, Wolters Kluwer, Milano, II edizione, 2020.
- BUTTURINI P., *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 2020, I.
- CALANDRA BUONAURA V., *Funzione amministrativa e interesse sociale* in Aa.Vv., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Milano, Giuffrè, 2010, 101.
- CAMPOBASSO G.F., *Manuale di diritto commerciale*, UTET Giuridica, Wolters Kluwer, Milano, 2017.
- CARRIERI R., *Credito d'imposta società benefit: in arrivo nuove risorse per costituzione o trasformazione*, IPSOA Quotidiano, 19 novembre 2021.
- CIAN M., *L'organizzazione produttiva: elementi costitutivi*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di CIAN M., Giappichelli Editore, Torino, 2021.
- CODAZZI E., *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *ODC*, 2/2020.
- CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 995.
- D'ANGERIO V., *I vantaggi delle società benefit: ecco i passi da fare per trasformare l'azienda*, Il Sole24ore, 10 dicembre 2021.
- D'ANGERIO V., RUSSO D., *Imprese, è boom di società benefit nell'anno del Covid-19*, Il Sole 24ore, 29 giugno 2021.
- DACCÒ A., *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, I, 2021.



- ESPOSITO M., T. TSE, SOUFANI K., *L'avanzata dell'economia circolare*, in *Harward Business Review*, 2015.
- FRIGNANI A., VIRANO P., *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. Impr.*, 2017, 2, 503.
- GALLARATI A., *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit, un'analisi economica e comparata*, in *Contr. Impr.*, 2018, 806.
- LENZI D., *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 6, 2016.
- MARASÀ G., *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019.
- MOSCO G. D., *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *AGE*, 2018.
- NESSI M., DELLA BELLA S., *Nuove società benefit tra tax credit 2021 e rebus dell'inerenza*, Il Sole24ore, 20 dicembre 2021.
- OLIVETTI A., *L'economia del bene comune*, Roma, Edizioni di Comunità, 2014.
- PAGAMICI B., *Legge di Stabilità 2016: il modello aziendale delle società benefit*, IPSOA Quotidiano, 14 gennaio 2016.
- PRATAVIERA S., *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Rivista delle società*, 4, 2018.
- RESTA G., *Le società benefit in Italia: problemi e prospettive in La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, 2018.
- RONCO S., *La società benefit tra profit e non profit*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
- SABETI H., *The for benefit enterprise*, in *Harward business review*, novembre 2011.
- SANTINI G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Rivista di diritto civile*, I, 1973.
- SICLARI D., *"Trasformazione" in società benefit e diritto di recesso*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 1, 2019.
- STELLA RICHTER jr M., *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II.
- TODARO D.L., TIBILETTI V., FORNACIARI L., *Le società benefit italiane in continua crescita*, in *Amm. e Fin.*, 7, 2020.
- VENTURA L., *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contr. Impr.*, 2016, 4-5, 1134.
- ZATTONI A., *Corporate governance*, Egea, Milano, 2015.

## **GIURISPRUDENZA:**

Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 19 maggio 2000, n. 6502, in *Riv. Giur. Trib.*, 2001, pagg. 1026 ss.

Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 21 gennaio 2009, n. 1465, in *Corr. Trib.* n. 11/2009, pagg. 823 ss.

Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 24 novembre 2011, n. 24930, in *Corr. Trib.*, 2012, 3, pagg. 164 ss.

Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 20 dicembre 2012, n. 23551, in *Corr. Trib.*, 2013, 10, pagg. 776 ss.

Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 20 maggio 2015, n. 10319, in *Corr. Trib.*, 2015, 27, pagg. 2063 ss.

## SITOGRAFIA

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE < <https://www.agenziacoesione.gov.it/> >

B CORPORATION: < <https://bcorporation.eu> >

B IMPACT ASSESSMENT: < <https://kb.bimpactassessment.net/> >

BORSA ITALIANA, < <https://www.borsaitaliana.it/> >

FREEBLY STA SB S.R.L.< <https://www.freebly.com/> >

INFOCAMERE < <https://www.infocamere.it/> >

NATIVA LAB < <https://nativallab.com/> >

PERLAGE S.R.L. SB < <https://www.perlagewines.com/> >



## RINGRAZIAMENTI

Mi è doveroso dedicare questo spazio del mio elaborato alle persone che hanno contribuito, con il loro instancabile supporto, alla realizzazione dello stesso.

È stato un periodo di profondo apprendimento, non solo a livello scientifico, ma anche personale.

*In primis* un ringraziamento speciale va al mio relatore, il professor Marco Cian e al dottor Vincenzo Antonini, per la loro disponibilità e pazienza, per i loro consigli nonché per il loro supporto nella stesura dell'elaborato. A loro si aggiungono tutti i professori del corso di studi in Economia e Diritto, devo tanto ai loro insegnamenti, professionisti davvero capaci di trasmettere la passione per la disciplina che insegnano.

Un grazie di cuore alla mia famiglia, i primi a credere in me ed esempio da seguire per forza e dedizione al lavoro, senza i quali questo percorso non sarebbe stato mai possibile, sia per il loro sostegno morale che economico. Spero tanto di poter regalare loro tante soddisfazioni, in cambio di tutto quello che hanno dato a me.

Vorrei ringraziare la mia fidanzata, Roberta, ragazza meravigliosa, sempre al mio fianco in questo percorso, pronta a tirarmi su nei momenti in cui ce n'è stato bisogno, indiscutibile punto di riferimento nella mia vita.

Un ringraziamento particolare ai miei coinquilini, Marco e Carmine, per essermi stati vicini durante questo percorso, ragazzi davvero speciali con i quali è nata un'amicizia che va oltre la mera convivenza. Non so come avrei fatto senza la loro compagnia, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla pandemia.

Ringrazio infinitamente i miei amici, sia quelli di sempre, quelli della Selva, sia i nuovi con i quali ho legato durante il periodo di studi a Padova, soprattutto i dottori Giuseppe Galati Massaro, Marco Morella e Giacomo Pinato, diventati subito degli ottimi compagni con cui affrontare questo percorso universitario e non solo.

Ringrazio i miei colleghi dello Studio Associato di Consulenza Tributaria, per tutto quello che quotidianamente mi insegnano e per aver creduto in me quando non era affatto scontato che qualcuno lo facesse; hanno contribuito ad implementare la mia passione verso la professione del commercialista e tutto quello che la circonda.

Ringrazio le varie società benefit che hanno condiviso con me il loro statuto, in modo tale da poter avere un'idea più chiara della disciplina sulle società benefit.

Un ringraziamento speciale va al sig. Davide Scroccaro, Responsabile dell'Impatto della società Perlage S.r.l., il quale è stato molto disponibile a trascorrere del tempo con me per illustrarmi il percorso di trasformazione della società Perlage S.r.l. in società benefit.

Infine, vorrei dedicare questo piccolo traguardo a me stesso, che possa essere l'inizio di una lunga e brillante carriera professionale.